

## Documento di sintesi e valutazione delle osservazioni e dei pareri pervenuti

Con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2016, n. 0122/Pres è stato adottato il documento "Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti", comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. Il decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 26 di data 29 giugno 2016 ed è stata contestualmente avviata la consultazione pubblica prevista dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

Tale consultazione si è conclusa il 29 agosto 2016 e è durata 60 giorni, periodo durante il quale sono state presentati osservazioni, pareri e contributi di carattere generale utili all'elaborazione definitivo dello strumento di pianificazione e del relativo Rapporto ambientale.

Gli esiti della consultazione pubblica sono stati considerati nella stesura del presente documento e dei documenti di "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)".

Le osservazioni giunte sono le seguenti:

1	ASSOFERMET
2	Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
3	R. Casini Srl riciclaggio rottami ferro &metalli
4	Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli
5	ARPA FVG
6	Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio energia
7	Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
8	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
9	Friul Julia Appalti
10	Comune di Monfalcone
11	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità
12	Rott-Ferr
13	Metfer
14	Boz Renato

Il Gruppo di lavoro ha elaborato un'istruttoria delle osservazioni, accogliendo varie indicazioni di indirizzo per l'elaborazione del Piano e del Rapporto ambientale e motivando puntualmente i casi in cui le osservazioni non sono state accolte. Segue una sintesi delle osservazioni pervenute e dei relativi commenti inerenti l'accogliibilità delle stesse.

L'istruttoria si è protratta nel tempo a causa di alcune novità normative che hanno influenzato il documento, tra le quali il superamento delle Province, stabilito dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", che ha determinato il trasferimento di alcune competenze in materia di rifiuti alla Regione, nonché l'emanazione della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare".

Piano	RA	Osservazione	Controdeduzione	Accoglimento
<b>ASSOFERMET</b>				
X		<p>I criteri localizzativi degli Impianti di Trattamento e Recupero di Rifiuti, nella parte in cui dispongono un c.d. "livello di tutela" di 100 metri di distanza da "case sparse" e da "centri abitati", esporranno gli Impianti di Recupero a future e concrete difficoltà.</p> <p>Infatti, l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi non è limitata ai progetti di nuovi Impianti di Recupero ( tra cui Recupero Metalli, trattamento RAEE, Autodemolizione), bensì anche ai progetti di varianti sostanziali di Impianti già esistenti.</p> <p>...</p> <p>Infatti, nel Capitolo 3.3. "Ambito di applicazione dei criteri localizzativi" del presente D.P.Reg., e anche nell'Allegato 2, si specifica che nel caso di impianti già esistenti, il D.P.Reg. non si applica fintantoché non viene chiesta una variante sostanziale dello stesso. Qualora, poi, dovessero emergere criteri escludenti per impianti già esistenti, lo stesso potrà continuare ad operare, non avendo il documento carattere retroattivo, senza che si preveda la ricollocazione dell'impianto. In fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione potrà essere valutata la necessità di effettuare interventi di mitigazione ambientale e di introdurre opportuni presidi al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare.</p> <p>A nostro avviso, al fine di ridurre al minimo valutazioni disarmoniche da parte delle singole Province e garantire la dovuta certezza giuridica, sarebbe opportuno indicare, fosse anche a titolo esemplificativo, quali possano essere gli interventi di mitigazione e gli opportuni presidi.</p>	<p>Si provveda a esplicitare nel documento di piano al paragrafo 5.3 un elenco esemplificativo di possibili interventi di mitigazione che possono essere messi in atto al fine di minimizzare gli impatti dovuti ad un impianto di trattamento rifiuti.</p>	Si
X		<p>Dal Decreto non risulta chiaro se gli Impianti già esistenti che fossero localizzati alle distanze indicate, ad esempio, nella Tabella 8 A (Distanza dai centri abitati) e 8 B (Distanza da case sparse), comportando Livelli di Attenzione Limitante o Attenzione Cautelativa, debbano presentare la medesima documentazione ivi elencata per i nuovi Impianti, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'ipotesi di Attenzione Cautelativa dovrebbero presentare alla Provincia un progetto che, tra l'altro, individui "opportuni interventi di mitigazione" degli impatti, in relazione alla tutela della popolazione";</li> <li>- nell'ipotesi di Livello di Attenzione Limitante l'Impianto dovrà redigere "un'analisi puntuale atta ad escludere eventuali rischi di interferenza con le case sparse ed evidenziare gli interventi di mitigazione".</li> </ul> <p>Pare necessario una definitiva indicazione regionale in merito.</p> <p>Si evidenzia che qualora gli Impianti già localizzati fossero, comunque, obbligati a presentare detta documentazione, in sede di richiesta di variazione sostanziale, non pare siano stati identificati puntualmente i documenti, le modalità di misurazione e valutazione, i progetti di intervento che un Impianto dovrebbe presentare per escludere i rischi di interferenza con le abitazioni e le azioni da porre in essere per la mitigazione degli impatti dell'Impianto.</p> <p>Seguendo questa linea teorica, viceversa, dovrà essere l'Impianto - sia già localizzato che in fase di progetto di nuovo Impianto - che, senza alcuna precisa indicazione regionale in merito, dovrà farsi carico di comprovare documentalmente, tramite un'analisi puntuale, la propria non interferenza e/o apportare interventi di mitigazione degli impatti con la popolazione circostante.</p> <p>La certezza di diritto pare carente in merito; il fatto che il Decreto non declini i criteri atti a mitigare gli impatti con le abitazioni circostanti e i criteri per escludere i rischi di interferenza pone due ordini di problemi: da un lato l'incertezza degli Impianti circa i documenti da</p>	<p>Per gli impianti che comportano un livello di attenzione limitante AL la documentazione da presentare deve essere corredata da un'analisi puntuale atta ad escludere eventuali rischi di interferenza con centri abitati, funzioni sensibili o case sparse ed evidenziare gli interventi di mitigazione.</p> <p>Per gli impianti che comportano un livello di attenzione cautelativa AC, in fase autorizzativa, devono essere valutati i possibili impatti dovuti alla realizzazione e alla gestione degli impianti stessi, in base agli elementi da tutelare. Tali impatti dipendono dalle peculiarità dell'area di ubicazione dell'impianto, dalle specifiche pressioni ambientali che lo stesso potrebbe esercitare in funzione delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti trattati. Per tale motivo non è appropriato elencare a priori le possibili opere di mitigazione, le quali devono invece essere individuate puntualmente in fase progettuale.</p> <p>Si ricorda che la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti laddove vige il livello di tutela AL è subordinata all'eventuale rilascio di apposita deroga, da richiedersi in fase autorizzativa, da parte dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.</p> <p>Per quanto riguarda una puntuale definizione della documentazione da presentare per la richiesta di deroga e l'elenco degli "interventi di mitigazione" si veda sopra.</p>	Parziale

		presentare, dall'altro la potenziale richiesta di documentazione differente in capo a ciascuna Provincia, evidenziando l'inevitabile arbitrarietà, conseguenza della mancata definizione dei criteri citati e dei relativi documenti.		
<b>Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione</b>				
X		Con riferimento al documento di piano si segnala che nella definizione dei criteri "4C – Aree a pericolosità idraulica e aree fluviali" e "4B – Aree a pericolosità geologica" va contemplato anche il <i>Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (PAIL) – Adozione della 1° variante e delle corrispondenti misure di salvaguardia</i> (Delibera del Comitato Istituzionale di data 19.11.2015). Si rappresenta inoltre che i Piani di sicurezza idraulica del Livenza (Cellina – Meduna) e del Tagliamento sono parte integrante dei PAI così come disposto all'art. 20 delle norme di attuazione rispettivamente del PAIL ("continuano ad esplicitare efficacia... omissis... gli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza idraulica del bacino del Livenza, sottobacino Cellina-Meduna") e del <i>Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione</i> ("continuano ad esplicitare efficacia... omissis... gli artt. 1, 2, 4, 5, 7, del Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza idraulica del medio e Basso Tagliamento")	Si provveda a citare il Piano indicato. Nel RA i piani menzionati sono già stati considerati nel paragrafo 2.5.3..	Si
X		Rimane inteso che i criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti dovranno essere individuati tenendo conto dei Piani precedentemente citati ma anche dei Piani già indicati con nota della scrivente n. 3671/INFRA del 29/12/2015 trasmessa durante la fase preliminare della VAS, già correttamente inseriti nella valutazione di coerenza esterna del Rapporto ambientale e di seguito riproposti per comodità: a) Aggiornamento del <i>Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali</i> redatto ai sensi della direttiva 2000/60/CE e approvato dal Comitato Istituzionale congiunto delle Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige nella seduta del 3 marzo 2016 (la delibera di approvazione è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale); b) <i>Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi orientali</i> redatto ai sensi della direttiva 2007/60/CE e approvato dal Comitato Istituzionale congiunto delle Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige nella seduta del 3 marzo 2016 (la delibera di approvazione è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);	Si provveda a citare i Piani indicati.	Si
<b>R. Casini Srl riciclaggio rottami ferro &amp; metalli</b>				
X		Premettiamo che il punto di focalizzazione delle nostre osservazioni è incentrato sulla previsione di un "livello di tutela" di 100 metri di distanza da "centri abitati" (8A) e da "case sparse" (8B) che coinvolge sia la "classificazione acustica" (8E) sia la caratteristica di "preferenziale", con livello AC di "cautela", data agli insediamenti di recupero metalli in aree industriali o artigianali (9A). Teniamo a evidenziare che la scrivente azienda è localizzata, fin dagli albori, in area produttiva (zona omogenea D) in prossimità della quale il Comune di Tavagnacco, con successivi interventi di PRG, ha insediato un'area abitativa con edifici eretti a circa 20 metri dal confine della nostra attività. Il che ha comportato, per la scrivente azienda, "l'aver patito le scelte dell'Amministrazione (comunale - NdR) e per questo è venuta a trovarsi davanti ad un ostacolo non facilmente sormontabile quanto menò in tempi brevi e senza significativi oneri economici" come attestato dal Tribunale di Udine. Con tali premesse riteniamo sia più agevole comprendere la difficoltà resa dal provvedimento in oggetto nel valutare il futuro prossimo della scrivente azienda.	Per quanto riguarda il criterio 8A, si ricorda che, tranne che per le discariche, gli inceneritori e i co-inceneritori e gli impianti di compostaggio ACM, il livello di tutela escludente deve intendersi di attenzione cautelativa (sopra i 100 m) se l'impianto o la variante dell'impianto soggetta ai criteri vengono realizzati in zona industriale o artigianale. Pertanto, sebbene si concordi sul fatto che spesso l'impianto non abbia possibilità di intervenire in determinate scelte comunali, le ricadute in termini di oneri economici dei citati criteri è prevista solamente per le discariche, gli inceneritori, i co-inceneritori e gli impianti di compostaggio ACM e per gli impianti localizzati in zona non industriale o artigianale. Nel caso di distanze inferiori ai 100 m per nuovi impianti, o varianti di impianti autorizzati soggette ai criteri, posizionati in aree industriali o artigianali (che non siano discariche, inceneritori co-inceneritori e impianti di compostaggio ACM) si ritiene congruo quanto evidenziato dalla ditta Casini ma al contempo si ritiene opportuno garantire un livello di tutela superiore ai casi degli impianti posizionati a distanze superiori ai 100 m. Si applichi pertanto per tale casistica (0-100 m) il livello di attenzione limitante (AL). In tal modo l'insediamento di una	Si

	<p>Passando al concreto delle osservazioni precisiamo di non ritenere criticabile, in assoluto, l'adottando regime di distanza da centri abitati e da case sparse per i nuovi insediamenti ma che sia ,criticabile solo se attuato senza alcun criterio di rapporto ,alla situazione quo ante per le imprese esistenti, con particolare riferimento a tutti quei casi. (non riteniamo infatti di essere l'unica azienda in questa situazione) in cui il legittimo insediamento di un'attività sia minacciato da interventi di amministrazioni comunali di dubbia legittimità.</p> <p>Il problema è stato rilevato anche dalla Provincia di Udine nelle osservazioni presentate nella fase di consultazione del rapporto preliminare (pag. 37 dell'allegato al D.P.Reg. 122/2016) ma la controdeduzione data dai codesta Regione non risponde appieno all'osservazione della Provincia né, a nostro avviso, pare idonea a risolvere la questione.</p> <p>Infatti nel confermare che il problema non si pone se non in occasione di "varianti sostanziali" non si tiene alcun conto della dinamicità di un'impresa che, per sopravvivere, deve rispondere alle continue variazioni del mercato anche con modifiche alla propria attività, ancorché rientrino nella fattispecie delle varianti sostanziali (ex articolo 11, c.3bis della LR-FVG 30/1987 come introdotto dall'art. 11,c.2 della LR-FVG 22/1996) spesso costituiscono interventi di vitale importanza per la sopravvivenza dell'azienda, non possono comportare imprevedibili oneri economici derivanti da imprecisati interventi di mitigazione e indeterminata documentazione comprovante, a esclusiva valutazione discrezionale dell'Amministrazione competente.</p> <p>In egual misura non è possibile pensare ,al periodico rinnovo autorizzativo come ad un momento svincolato dal pregresso storico aziendale: qual è, infatti, la portata tecnica ed economica degli indefiniti "interventi di mitigazione ambientale" e degli indeterminati "opportuni presidi" la cui vaghezza, sia nel merito degli interventi sia sulla documentazione da presentare, esprime esclusività decisionale in mano alla sola Amministrazione preposta?</p>	<p>data attività in aree industriali e artigianali esistenti poste a meno di 100 m non viene vietata (essendo il vincolo di attenzione limitante) ma viene comunque garantito un livello di attenzione sugli impatti ambientali, superiore ai casi in cui l'insediamento si collochi a distanze meno prossime dalle abitazioni.</p> <p>Si provveda a esplicitare tali precisazioni in apposite norme programmatiche e nel testo, citando sia i casi di nuovi impianti che di varianti a impianti autorizzati.</p> <p>Le stesse considerazioni siano estese anche al criterio 8B.</p> <p>Per quanto riguarda una puntuale definizione della documentazione da presentare per la richiesta di deroga e l'elenco degli "interventi di mitigazione" si veda sopra (controdeduzione ditta Assofermet).</p> <p>Per quanto attiene al criterio 8E si provveda anche in tal caso a chiarire la distinzione tra nuove realizzazioni e varianti di impianti autorizzati e a uniformare meglio tale criterio con il criterio 8A.</p> <p>In particolare, si provveda ad accorpere la classe III con la classe IV in quanto la classe III prevede anche la possibilità di presenza di attività artigianali.</p>	
X	<p>Come ulteriore conseguenza diretta della previsione della distanza minima, se attuata ribadiamo senza alcun criterio di riferimento alla situazione quo ante, si aggiunge la "classificazione acustica" che trova la scrivente azienda critica, anche in questo caso, qualora fosse attuata senza alcun criterio, di riferimento alla situazione quo ante ed al rispetto integrale della normativa nazionale e regionale anche da parte delle amministrazioni comunali, in applicazione de precetto di legge: che sancisce la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione.</p> <p>Non è infatti plausibile che per rimediare ad una situazione dovuta a discutibili scelte amministrative comunali sia da far carico alle sole aziende l'onere di indefiniti interventi di mitigazione acustica in quanto previsti ex novo da diversa normativa regionale.</p> <p>Ciò con particolare riferimento alle situazioni simili a quella in cui si trova la scrivente azienda nel cui caso è stata attestata dal Tribunale di Udine che ha rilevato la "inerzia del Comune che non ha neanche provveduto ad un'adeguata zonizzazione creando di fatto una contiguità tra zona sostanzialmente residenziale ed una zona industriale per le quali sono previsti criteri di tollerabilità dei rumori molto diversi tra loro e quindi sicuramente forieri di inquinamento acustico" esimendo la scrivente azienda da ogni diretta responsabilità.</p>	<p>Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è il primo strumento per l'identificazione sul territorio regionale della presenza di situazioni "criticità acustica" ovvero di "potenziale criticità" e nel contempo fissa la vigenza di efficacia dei valori limite assoluti di immissione, dei valori limite differenziali di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in luogo dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), per i quali, il mancato rispetto, difficilmente trova applicazione il quadro sanzionatorio in materia acustica della legge quadro.</p> <p>Il Piano Comunale di Risanamento Acustico (PCRA) è il secondo strumento d'intervento sul territorio comunale, conseguente al PCCA, è permette l'attuazione, da parte del Comune, di azioni di pianificazione del territorio volte alla tutela del clima acustico dei recettori acustici considerati e la contemporanea verifica del grado di impatto acustico generato da una attività produttiva rispetto alle performance acustiche fissate in linea generale dal PCCA.</p> <p>L'attività produttiva qualora non rispetti i limiti fissati dal PCCA, deve predisporre un Piano Aziendale di Risanamento Acustico (documento che può essere presentato ed approvato anche in assenza di un PCRA) prevedendo interventi, tempistiche e modalità di attuazione per l'attuazione della mitigazione dell'impatto acustico dell'attività.</p> <p>Per quanto sopra espresso, l'osservazione formulata appare pertanto infondata, poiché presuppone che eventuali azioni di mitigazione, volte alla riduzione dell'impatto acustico generato da una attività produttiva, siano raggiungibili esclusivamente con azioni a carico del gestore dell'attività e non anche da parte dell'Amministrazione pubblica. Evidenziando peraltro, come "discutibil" le scelte di gestione del territorio compiute dai Comuni, non considerando tuttavia in dettaglio la mutata sensibilità ambientale negli ultimi decenni da parte pubblica e gli strumenti posti in essere per intervenire nelle situazioni "criticità acustica".</p> <p>Le future varianti comunali nel loro processo valutativo dovranno peraltro dimostrare la coerenza con i CLIR, per cui non si dovrebbero verificare più le situazioni citate.</p>	No

			Infine si richiama quanto appena sopra evidenziato relativamente alle modifiche da apportare al criterio 8E.	
X		<p>La terza situazione da considerare sempre correlata alla previsione della distanza minima da centri abitati e case sparse è individuata nell'attribuzione del livello "preferenziale" alle aree di localizzazione industriali o artigianali che, in prima lettura, appare come una garanzia ma, in mancanza di regole precise e in considerazione dell'assegnato, livello di tutela "cautelativo" (sia in 8A che in 9A per le attività di recupero), ci si chiede come potrà comportarsi l'Amministrazione competente di fronte alla richiesta di rinnovo autorizzativo dell'azienda, vitale per la medesima, che si trova in una zona produttiva "preferenziale" ma poiché per improvvise scelte dell'amministrazione comunale "si è vista modificare l'assetto del territorio circostante con una serie di lottizzazioni con effetti destabilizzanti" che hanno portato il centro abitato a 20 metri dai propri confini, si viene a trovare collocata, in base alla tabella 8A, in una zona a livello di tutela E, escludente.</p> <p>È quindi la mancanza di regole precise che, non prevedendo alcuna considerazione di elementi storici e di fatto e lasciando alle sole Amministrazioni competenti ogni valutazione e decisione nel merito di indefiniti "interventi di mitigazione" e altrettanto indefinita documentazione comprovante, produce l'assoluta incertezza del contesto normativa e realizza la concreta possibilità che un'impresa esistente, come la scrivente, si trovi, al momento del rinnovo autorizzativo, nella condizione di dover cessare l'attività o di traslocare per causa di terzi, con le correlate conseguenze economiche e occupazionali.</p>	Si veda sopra.	Si
X		<p>La scrivente azienda, confermando la propria vocazione ad un rapporto affatto collaborativo, non intende limitarsi alle sole osservazioni sopra esposte ma, conscia del fatto che la propria situazione non sia un caso unico, intende proporre l'opportuno accoglimento di alcuni minimali interventi integrativi al Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti-Allegato 1 al D.P.Reg. 122/2016, atti a sanare in linea generale, tutte le situazioni simili alla propria:</p> <p>1) aggiungere, al punto 8A, voce "Definizione dei livelli di tutela", il seguente periodo: "Per gli stabilimenti di recupero comportanti attività R3, R4, R5, R12 ed R13, insediati da oltre dieci anni in zone omogenee D, il calcolo delle distanze da centri abitati va considerato relativamente alla situazione di fatto esistente alla data dell'insediamento dell'azienda nell'area".</p> <p>2) aggiungere, al punto 8B, voce "Definizione dei livelli di tutela" il seguente periodo: "Per gli stabilimenti di recupero comportanti attività R3, R4, R5, R12 ed R13, insediati da oltre dieci anni in zone omogenee D, il calcolo delle distanze da unità sparse va considerato relativamente alla situazione di fatto esistente alla data di insediamento dell'azienda nell'area".</p> <p>3) aggiungere, al punto 8E, voce "Indicazioni di carattere generale", il seguente periodo: "Devono essere realizzate da parte delle Amministrazioni comunali nei propri Piani di Zonizzazione acustica, idonee "zone cuscinetto", come previste dal "criterio D" dei "Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 giugno 2007 n.16" non inferiori a 250 metri attorno alle zone omogenee di tipo D. La mancata attuazione delle zone cuscinetto attorno alle zone omogenee di tipo D, trasferisce alle Amministrazioni comunali l'obbligo e l'onere di realizzare "opportuni interventi di mitigazione dell'impatto acustico e costituisce, per l'impresa motivo di deroga ai criteri 8A e 8B".</p> <p>4) aggiungere al punto 9A, voce "Indicazioni di carattere generale", il seguente periodo: "Le distanze di 50 - 100 - 500mt dagli ambiti industriali ed artigianali, devono essere rispettate dalle amministrazioni comunali sia nei PRGC sia, nel rilascio di licenze edilizie relative a lottizzazioni edilizie di ogni genere e a costruzione o ristrutturazione di case sparse".</p>	<p>Per quanto riguarda la definizione dei livelli di tutela per i criterio 8A e 8B a seconda delle distanze e le modifiche da apportare ai CLIR in parziale accoglimento alle osservazioni fatte dalla ditta Casini e da Assofermet, si veda sopra.</p> <p>Le stesse considerazioni sopra esposte per il criterio 8A siano estese anche al criterio 8B.</p> <p>Analogamente per quanto riguarda le considerazioni sul criterio 8E e le modifiche da apportare allo stesso, si veda sopra. Si ritiene comunque che le indicazioni esplicitate dalla ditta non siano materia di competenza dei criteri localizzativi ma che vadano trattate nei Piani comunali di risanamento acustico.</p> <p>Non si ritiene necessaria tale precisazione.</p>	<p>Parziale</p> <p>Parziale</p> <p>Parziale</p> <p>No</p>

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli				
X		Si prende atto che, al fine di eliminare possibili incongruenze, sono state apportate alcune modifiche alle tabelle 8A di pagina 167 e 8B di pagina 169 del Progetto. Ritenendo opportuno evidenziare come tali modifiche abbiano introdotto livelli di tutela meno cautelativi rispetto a quanto previsto dal CLIR nella versione allegata alla delibera 1988 del 9 settembre 2015, limitatamente ai possibili effetti sulla salute delle diverse attività di recupero e smaltimento, non risulta tuttavia ancora chiaro il motivo di prevedere, ad esempio, lo stesso livello di tutela per ogni tipologia di discarica, indipendentemente dal rifiuto conferito, sia esso inerte, non pericoloso o pericoloso. Si suggerisce pertanto di rivedere i livelli di tutela di cui alle tabelle 8A e 8B al fine di rilevare eventuali ulteriori incongruenze.	Gli impatti dovuti alle discariche su centri abitati e case sparse si ritiene siano prevalentemente dovuti al tipo di attività piuttosto che alla tipologia dei rifiuti conferiti. Qualora le discariche siano realizzate e gestite secondo le disposizioni normative in materia, gli impatti delle stesse su centri abitati o case sparse sarebbero infatti dovuti prevalentemente ai rumori, al traffico e alle polveri, causati dalla gestione di qualunque tipologia di discarica, indipendentemente dal tipo di rifiuto conferito. La norma tecnica sulle discariche prevede infatti modalità costruttive più cautelative in funzione della tipologia dei rifiuti conferiti al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza per l'ambiente e la salute umana.	No
	X	Al capitolo 3.1.7. – Salute del Rapporto Ambientale, all'interno del Focus dedicato agli effetti dell'attività antropica sulla salute umana, accanto ai determinanti ambientali di salute quali clima, acqua, elettromagnetismo, rumore e rifiuti, non si fa riferimento al determinante "aria"; si ritiene opportuno che tale Focus sia integrato dedicando un paragrafo agli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute, vista altresì la rilevanza delle emissioni in atmosfera di alcune tipologie di impianti oggetto del CLIR.	Nel paragrafo 3.1.7 sia implementato un focus dedicato agli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute.	Si
	X	Nel Rapporto Ambientale al capitolo 3.1.2 – Popolazione, si riportano dei dati dell'età media della popolazione espressi in termini percentuali anziché in anni.	Si provveda ad adeguare il Rapporto Ambientale riportando i dati dell'età media della popolazione espressi in anni.	Si
	X	Nel Rapporto Ambientale al capitolo 3.1.7 – Salute, le definizioni del significato dei termini YLL (years of life lost) e YLD (years lived with disability) risultano parzialmente sovrapposte, rendendo non chiare le rispettive definizioni.	Si provveda ad adeguare il Rapporto Ambientale specificando le definizioni dei termini YLL (years of life lost) e YLD (years lived with disability) in modo che siano chiaramente distinti uno dall'altro.	Si
	X	A pagina 319 del Rapporto Ambientale, la tematica "Popolazione e Salute" viene inserita tra le "tematiche antropiche" mentre nelle successive tabelle alle pagine da 323 a 326 è inserita tra le "tematiche ambientali".	Si provveda ad adeguare il Rapporto Ambientale collocando la tematica "Popolazione e salute" fra le tematiche antropiche.	Si
ARPA FVG				
X		DESCRIZIONE DELLE UNITÀ IMPIANTISTICHE Il CLIR riporta correttamente la descrizione delle unità impiantistiche aggregate in macrocategorie e i possibili impatti connessi alle singole tipologie d'impianto (capitolo 3.2 del Documento di progetto). Riguardo alla tipologia impiantistica "Recupero infrastrutturale" considerato che viene prevista attività di trattamento mediante macinatura, frammentazione, vagliatura, triturazione di rifiuti inerti (quali rocce, pietrisco, fanghi, calci ecc.) per il successivo impiego nella formazione di rilevati e sottofondi stradali, si ritiene debba essere considerato tra i possibili impatti anche quello derivante dalle emissioni acustiche. Per la tipologia impianto di Recupero termico, in riferimento al recupero di scorie, ceneri e rifiuti inerti in impianti industriali per la produzione di cemento e calce idraulica, si ritengono, in analogia a quanto stimato per il recupero industriale, possibili impatti legati alle emissioni in atmosfera.	Si provveda ad integrare il documento come indicato.	Si
X		ANALISI DEL TERRITORIO REGIONALE Stante che il progetto di cui all'oggetto verte su Criteri territoriali e idrogeologici (vedasi capitolo 6 Documento di progetto ) pare opportuno che l'analisi del territorio regionale (Capitolo 4) venga integrata con gli aspetti direttamente connessi ai suddetti Criteri riportando, dove disponibili, anche rappresentazioni cartografiche (es: reticolo idrografico regionale, sismicità, aree protette e direttrici ambientali, vigneti, aree di vulnerabilità della falda, aree coperte dai boschi ecc.) come peraltro correttamente fatto per le unità paesaggistiche.	Al Capitolo 4 sono stati descritti alcuni aspetti del territorio regionale in assenza di un piano regionale territoriale che li descriva nel dettaglio. Si ritiene infatti che i criteri localizzativi regionali non siano la sede appropriata per tale analisi che deve essere invece approfondita in un documento pianificatorio specifico. Si osserva peraltro che la fase di monitoraggio dei criteri localizzativi prevede la predisposizione di un GIS con la cartografia aggiornata di tutti i criteri da applicare in fase di macrolocalizzazione. Si rammenta inoltre che adeguati approfondimenti sullo stato in essere delle varie componenti	No

			ambientali sono rinvenibili all'interno del R.A.	
	X	<p>Per quanto riguarda il capitolo 3 del Rapporto Ambientale (d'ora innanzi R.A.) che concerne lo "Stato Attuale dell'ambiente" si rileva come le informazioni ivi riportate risultino talvolta non collegate ai Criteri di piano, e necessitano inoltre di essere aggiornate ed attualizzate, inoltre le immagini a corredo sono spesso affette da scarsa risoluzione grafica. Si rileva come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il capitolo 3.1.4 "Acqua" risulta poco chiaro, mancano inoltre nel testo i riferimenti alle tabelle e alle figure riportate. Non appare inoltre pertinente la trattazione sui "Criteri per la valutazione della sostenibilità ambientale dei progetti di derivazione idrica sui corsi d'acqua superficiali - Valutazione della funzionalità ecologica, idro-geomorfologica ed idraulica", in quanto gli stessi non paiono essere attinenti ai Criteri di progetto, né sulle motivazioni per le quali, per alcuni corpi idrici, non è stato possibile assegnare un giudizio di qualità. E' consigliabile per fornire una descrizione più chiara dello stato di qualità delle acque superficiali (interne, di transizione e marino/costiere) e sotterranee, riformulare il capitolo trattando gli aspetti di pertinenza alle previsioni dei CLIR, con particolare riferimento ai Criteri riportati nella Classe 3 (Tutela delle risorse idriche).</li> <li>- il capitolo 3.1.12 "Rifiuti" riporta dati che necessitano di essere aggiornati. Dati riferiti al 2015 per la produzione di rifiuti urbani e al 2013 per la produzione dei rifiuti speciali sono disponibili sul sito dell'Agenzia nelle sezioni dedicate. Si consiglia pertanto di aggiornare i dati e la fig. 93 di pag. 266, la fig. 94 di pag. 267, i dati di pag. 266 e la fig. 95 di pag. 267. Si segnala inoltre che entro la fine di agosto 2016 verranno pubblicati i dati di produzione dei rifiuti speciali relativi all'anno 2014.</li> </ul> <p>Pare comunque corretto far riferimento alla produzione pro capite di rifiuti solo per gli urbani e non per gli speciali.</p> <p>Dall'analisi di fig. 96 (pag. 268 del R.A.) si rileva la presenza sul territorio regionale di un elevato numero di discariche, considerato che nel progetto di piano dei rifiuti speciali (D.G.R. 1335 luglio 2016) sono indicate come attualmente in attività 8 discariche per rifiuti inerti e 5 per rifiuti non pericolosi si ritiene opportuno che la legenda espliciti quali sono le discariche attive o esaurite, suddividendole per tipologia di discarica. Riguardo la fig. 97 (pag. 269 del R.A.) si segnala, quale possibile refuso, come la didascalia riporti "distribuzione degli impianti di smaltimento rifiuti" mentre nella legenda sono indicati anche gli impianti di recupero.</p> <p>Riguardo al capitolo 3.1.3 del R.A. sulla qualità dell'aria si segnala come la distribuzione spaziale degli inquinanti e le aree di superamento dei limiti di legge varino molto nel corso degli anni. Si ritiene pertanto opportuno affiancare le informazioni riportate nelle Relazioni annuali sulla qualità dell'aria a quelle riportate nel Piano di miglioramento (allegato 1 D.G.R. 913/2010) e nel successivo aggiornamento del medesimo (allegato 1 D.G.R. 228/2013). Nell'allegato alla delibera sono rinvenibili i quadri sinottici della classificazione delle zone per gli inquinanti normati per le aree montana, di pianura e carsica; tali valutazioni sono basate sui dati del quinquennio 2006-2010.</p>	Si completino e aggiornino, compatibilmente con la disponibilità dei dati, i paragrafi del conteso ambientale relativi alle tematiche "Acque", "Rifiuti", "Aria".	Si
	X	<p>LIVELLI DI TUTELA</p> <p>Nel CLIR si riporta come le azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi del processo di localizzazione consistono nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definire una metodologia di selezione oggettiva, trasparente e riproducibile;</li> <li>- definire e dichiarare a priori i criteri da impiegare nella valutazione dell'idoneità dei siti.</li> </ul> <p>Rilevato che il CLIR definisce i criteri da impiegare, si ritiene che per dare maggior oggettività nell'applicazione degli stessi da parte dell'Autorità competente (Province fino al loro superamento ed altri Enti autorizzanti), o del proponente in fase di microlocalizzazione, sia opportuno individuare una metodologia certa per la loro applicazione.</p> <p>In base alla previsione del fabbisogno di impianti, che dovrebbe emergere dai singoli Piani di</p>	<p>La fase di monitoraggio dei Criteri localizzativi prevede la creazione di un GIS a supporto dei progettisti e degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di trattamento rifiuti, al fine di facilitare le scelte e le possibili alternative.</p> <p>Si provveda a chiarire nel documento di piano in che modo ci si deve comportare nel caso di sovrapposizione di più criteri e a fornire ulteriori precisazioni per rendere più chiara la modalità di applicazione dei criteri.</p> <p>Si osserva che per quanto riguarda la previsione del fabbisogno di impianti, la pianificazione</p>	<p>Si</p> <p>No</p>

		settore (rifiuti speciali, pericolosi non pericolosi ecc.) ed alla evoluzione nella gestione dei rifiuti, andrebbero sviluppati dei modelli atti a produrre delle mappe di idoneità/attitudine del territorio ad ospitare i nuovi impianti. A titolo collaborativo si suggerisce inoltre di utilizzare un approccio tipo ERPA che prevede l'individuazione di criteri di Esclusione, Repulsione, Problematicità o Attrazione. Nell'ottica di garantire maggior oggettività nell'applicazione dei criteri di attenzione andrebbe sviluppata una metodologia che, mediante il metodo di analisi multicriterio (Multi Criteria Decision Analysis, MCDA) tenda a superare la mera sovrapposizione di layer cartografici e consenta di operare una scelta oggettiva tra varie alternative, avvalendosi di un Sistema di supporto alle decisioni (Decision Support System). Nel processo decisionale è possibile produrre alternative o scenari, valutare le differenze tra gli stessi ed effettuare quindi la scelta che, rispettando gli obiettivi prefissati, risulti essere la migliore dal punto di vista della tutela e della sostenibilità ambientale e sociale.	regionale in materia di gestione dei rifiuti può individuare fabbisogni impiantistici solamente per quanto attiene i rifiuti urbani indifferenziati. La pianificazione dei rifiuti speciali non può imporre la realizzazione di impianti in quanto i rifiuti speciali sono soggetti a libero mercato. Si ritiene che l'utilizzo di ulteriori approcci e, di conseguenza, di ulteriori definizioni possa creare ambiguità. Il metodo utilizzato prevede già criteri simili: esclusione, attenzione limitante, attenzione cautelativa e preferenzialità. Inoltre non si ritiene idoneo utilizzare metodologie non connesse con il GIS già in fase di predisposizione.	
X		CRITERI Si rileva innanzitutto come nell'ambito dell'individuazione dei CLIR l'applicazione delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 (Art. 142 c.1) siano state intese talvolta come livello di tutela escludente (vadasi ad esempio punto punto d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali ecc.) altre volte come di attenzione limitante (punto a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento ecc.). Andrebbero pertanto chiarite, ed opportunamente motivate, le scelte effettuate.	Si fa presente che l'attribuzione di un criterio escludente può avvenire per scelta del documento di piano in base a condizioni locali oggettive che rendano inopportuna l'ubicazione di un impianto I livelli di tutela relativi ai criteri 5F, 5G, 6A, 6B sono stati indicati come escludenti sia in continuità con i previgenti criteri sia perché si ritiene si riferiscano a componenti ambientali con caratteristiche intrinseche in termini di naturalità, presenza di specie tutelate, sensibilità, tali da necessitare di vincoli di tutela assoluta per gli impianti di trattamento rifiuti. Per il criterio 5F è stato assegnato il livello di tutela AL all'unità impiantistica di recupero infrastrutturale in quanto la stessa non è inquadrabile in una struttura impiantistica classica, nella quale vengono effettuate attività di trattamento dei rifiuti, ma è identificata con l'area di cantiere soggetta all'intervento effettuato utilizzando i rifiuti. Gli impatti sono pertanto dovuti alla sola fase di cantiere. Si provveda a chiarire un tanto nel paragrafo 3.2 "Descrizione delle unità impiantistiche". I criteri 5C e 1A si riferiscono invece a componenti ambientali (boschi e fascia di 300m dalla costa) in cui non si ritiene opportuno stabilire a priori un livello di tutela escludente (a meno che non sia previsto da norma). Ad esempio un'area classificata bosco non necessariamente è composta da specie di interesse naturalistico ma può anche essere bosco un'area con specie alloctone di basso valore naturalistico/paesaggistico e quindi perfettamente compatibile con l'insediamento di un impianto di trattamento rifiuti. In tali casi si ritiene pertanto più opportuno demandare al procedimento di autorizzazione paesaggistica ovvero al procedimento di autorizzazione alla riduzione di superficie boscata la valutazione, caso per caso, della compatibilità dell'intervento stesso rispetto alla componente ambientale da tutelare. Da ciò il livello di attenzione limitante.	Si
X	X	Criterio 1A - Aree coperte da boschi, foreste e selve Si rileva come la scelta operata dal CLIR in fase di VAS di assegnare il livello di tutela escludente per le discariche e di attenzione limitante in tutti gli altri casi risulti non in linea né con le scelte fatte dalla pianificazione vigente (Criteri localizzativi vigenti) né rispetto a quanto proposto dallo stesso CLIR in fase di scoping. Appare pertanto opportuno che tale scelta venga meglio argomentata.  Riguardo al criterio 1A, si segnala come nel R.A., sia nella valutazione della coerenza dei CLIR con altri strumenti di pianificazione che nella valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del criterio, tale criterio sia stato valutato escludente per qualsivoglia tipologia d'impianto (vedasi pag. 152 e pag. 331 del R.A.). Risulta pertanto necessario armonizzare il R.A. con le indicazioni del documento di progetto.	Nel caso delle discariche il criterio è escludente in quanto ciò è previsto dal d.lgs. 36/2003. Negli altri casi è di attenzione limitante per le ragioni sopra espresse. E' evidente peraltro come la presenza di una specifica autorizzazione per la riduzione di superficie boscata, in presenza di aree a bosco, sia elemento che garantisce comunque un livello di attenzione e tutela adeguato sulla componente ambientale tutelata dal criterio.  Si provveda ad armonizzare il R.A. con le indicazioni del documento di progetto.	No  Si
X		Criterio 3A - Aree di pertinenza dei corpi idrici		

	<p>Per quanto attiene ai criteri di localizzazione, nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale delle scelte operate, del raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE parrebbe opportuno garantire un livello di tutela Escludente al Criterio 3A, in linea con quanto già previsto dai criteri localizzativi della pianificazione vigente.</p> <p>Si ritiene inoltre che debbano essere opportunamente considerati, nella definizione delle aree di pertinenza dei corpi idrici, oltre a quanto previsto dall'art. 6 del PTA, anche i siti in condizioni di riferimento (ex art. 7 delle NTA del PTA di cui alla D.G.R. 2000/2012 e alla D.G.R. 2641/2014) e le aree protette di cui all'art. 5 della Direttiva 2000/60/CE e all'Allegato 9 parte Terza del T.U.A. L'art.7 delle NTA del PTA prevede l'esclusione di qualsiasi intervento che possa procurare modificazione a carico degli elementi biologici, idromorfologici e chimico-fisici, nell'area circostante un sito in condizioni di riferimento. Si ritiene che pertanto tali aree abbiano un livello di tutela escludente per la realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto. Ai fini della tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici si ricorda inoltre che il progetto della Rete ecologica regionale del Piano di Governo del Territorio (ex Art 22. delle NTA) indica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- privilegiare le aree interessate dai PAI come potenziali ambiti di riconnessione alla rete ecologica;</li> <li>- individuare le aste fluviali e la rete ecologica delle acque come ambiti preordinati alla funzione di riconnessione delle componenti della rete ecologica.</li> </ul>	<p>Si ritiene di concordare con ARPA in relazione alla necessità di tutelare maggiormente le "aree di pertinenza dei corpi idrici". Nel contempo si valuta opportuno distinguere in maniera più puntuale le aree di pertinenza dei corpi idrici dalle porzioni di territorio tutelate dalla LR 11/2015 (articolo 18) nei confronti degli impianti di smaltimento rifiuti. I criteri siano pertanto sdoppiati, recependo l'indicazione di ARPA per le aree di pertinenza dei corpi idrici e lasciando invece la distinzione tra criterio escludente per gli impianti di smaltimento rifiuto e criterio di AC per gli impianti di recupero, nel caso delle porzioni di territorio tutelate dall'articolo 18 della LR 11/2015. Il criterio 3A sia rinominato in "Tutela dei corpi idrici e delle aree di pertinenza" e si introduca il criterio 3B "Territori contermini ai corpi idrici".</p> <p>Si recepisce anche l'indicazione di ARPA relativa alla opportunità di prevedere uno specifico criterio relativo alle aree circostanti i siti di riferimento. Non essendo ancora definito dalle norme del PTA l'estensione dell'area circostante ai siti di riferimento in cui è vietato qualsiasi intervento che possa procurare modificazione a carico degli elementi biologici, idromorfologici e chimico-fisici, ma essendo comunque necessario verificare che l'intervento stesso non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 7 delle N.T.A. del PTA, si prevede di imporre un vincolo di attenzione limitante per le aree circostanti al sito di riferimento.</p> <p>Si fa presente che è stato introdotto uno specifico criterio per la rete ecologica regionale.</p>	<p>Si</p> <p>Si</p>
X	<p>Criterio 7A - Zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria. Riguardo tale Criterio, in accordo con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 155/2010 si segnala come pare corretto, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, riferirsi alla zonizzazione aggiornata del territorio regionale (ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 155 del 13.08.2010) di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 288/2013 piuttosto che alle zone di miglioramento di cui alla D.G.R. 913/2010. Si ricorda che all'interno delle tre zone attualmente individuate (zona triestina, zona di montagna e zona di pianura) sono comunque riconoscibili aree nelle quali le concentrazioni degli inquinanti sono più o meno elevate a seconda di particolari condizioni orografiche, dell'influenza dei nuclei urbani, delle sorgenti industriali, dei porti, degli effetti transfrontalieri, della combustione non industriale e del traffico veicolare. Nell'applicazione del Criterio 7A, al quale è stato assegnato un criterio di attenzione cautelativa da valutarsi in sede di autorizzazione, si indica di tenere presenti, oltre alla distribuzione delle concentrazioni medie dei singoli inquinanti e al numero di superamenti della media giornaliera, i concetti di superamento della soglia di valutazione superiore e della soglia di valutazione inferiore per singolo parametro normato (PM10, PM2.5, ossidi di azoto e ozono). Eventuali chiarimenti o dati di maggior dettaglio possono essere richiesti al Centro Regionale di Modellistica Ambientale di ARPA (CRMA) all'indirizzo <a href="mailto:crma@arpa.fvg.it">crma@arpa.fvg.it</a>.</p> <p>Per correttezza terminologica si propone pertanto di modificare la denominazione del criterio 7A-"Zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria" in "Zonizzazione del territorio</p>	<p>Si osserva che tali concetti sono propri dei piani di qualità dell'aria e non di pertinenza dei criteri localizzativi. Peraltro la D.G.R. n. 288/2013 è stata presa in considerazione e citata nel R.A.</p> <p>Considerato che l'intero territorio regionale è classificato come area di miglioramento per il livello di ozono, che i criteri prevedono il livello di attenzione cautelativa applicato a tutte le unità impiantistiche, che non esistono misure di mitigazione applicabili agli impianti di trattamento rifiuti al fine di ridurre il livello di ozono, che il contributo dovuto dagli impianti alla formazione dell'ozono non ha un effetto locale in quanto varia in funzione delle condizioni atmosferiche, si provveda ad applicare il criterio 7A agli inquinanti indicati dal Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, ovvero NO<sub>2</sub> e PM<sub>10</sub>.</p> <p>Si precisa peraltro che per tutti i casi in cui viene applicato il livello di attenzione cautelativa non si è ritenuto necessario (a differenza dei casi AL) precisare all'interno del documento in esame le tipologie di valutazioni da effettuare, ma si è ritenuto sufficiente richiamare la dovuta attenzione rispetto a un determinato criterio ambientale. Gli aspetti specifici di valutazione richiamati dal criterio sono considerati nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione. In particolare si ricorda che la quasi totalità degli impianti di trattamento rifiuti sono ricompresi negli allegati 2, 3 e 4 della parte seconda del d.lgs. 152/2006 (sia nuovi impianti che modifiche di impianti esistenti) e pertanto sono soggetti a procedimenti in materia di VIA. In tali sedi sono dettagliatamente valutati tutti gli aspetti ambientali, sia relativi allo stato in essere delle componenti ambientali, che alle variazioni di stato correlate agli impatti dell'opera.</p> <p>Per omogeneità con la normativa si provveda a modificare il criterio 7A in "Zonizzazione del territorio regionale per la gestione della qualità dell'aria".</p>	<p>No</p> <p>No</p> <p>Si</p>

	regionale ai fini della gestione della qualità dell'aria". Relativamente al paragrafo "indicazioni di carattere generale" della scheda 7A, in relazione al Piano di miglioramento della qualità dell'aria, andrebbe precisato che "il Piano individua le caratteristiche delle diverse aree del territorio regionale favorevoli all'accumulo o dispersione degli inquinanti nonché le caratteristiche emissive. Vengono inoltre presentate le aree ove il superamento dei limiti di legge è più frequente o marcato e che pertanto richiedono un intervento di miglioramento della qualità dell'aria per i seguenti inquinanti: [...]"	Si introduca quanto richiesto nelle indicazioni di carattere generale.	Si
X	<p>Criterio 8A - Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili</p> <p>I criteri di scelta delle fasce individuate (&lt;100m, 100-500m e 500-1000m) andrebbero esplicitati in quanto non deducibili da alcuna norma o valutazione esplicita. Un tanto considerato anche che la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in prossimità di aree destinate alla residenza è uno dei fattori maggiormente critici e particolarmente sentiti dalla popolazione, e che le emissioni odorigene ed acustiche emesse da attività antropiche possono limitare fortemente l'utilizzo del territorio. In merito si segnala come l'emissione di cattivi odori e rumori sono uno dei problemi più ricorrenti negli esposti e segnalazioni che pervengono ad ARPA.</p>	<p>Rispetto ai previgenti criteri localizzativi, che prevedevano un'unica fascia di rispetto dai centri abitati pari a 1.000 m, si è scelto di modulare la fascia di rispetto dai centri abitati in quanto le tipologie impiantistiche considerate nei previgenti criteri erano meno dettagliate. Avendo definito le unità impiantistiche, si riducono i casi in cui è possibile chiedere la deroga alle distanze, riducendo pertanto anche la soggettività delle decisioni. Inoltre si ritiene che modulare la fascia di rispetto in funzione delle diverse unità impiantistiche consenta di considerare in modo più preciso degli impatti dovuti alle unità impiantistiche stesse.</p> <p>Peraltro in quasi tutte le casistiche è stato imposto un livello di tutela limitante o escludente. I casi in cui si è applicato il livello AC si riferiscono a impianti a distanze superiori ai 500 m dai centri abitati e, nella fascia 0-500 m, a limitate tipologie impiantistiche le cui fonti di pressioni sono generalmente meno rilevanti (rispetto ad altre tipologie di impianti) nel produrre potenziali impatti significativi a carico della componente ambientale tutelata dal criterio.</p> <p>Per quanto riguarda le modifiche apportate al criterio 8A in parziale recepimento delle richieste della ditta Casini e Assofermet, si veda sopra (controdeduzione ditta Casini e Assofermet).</p>	Si
	<p>Nel sottoparagrafo "Definizione dei livelli di tutela" si fa riferimento a "eventuali rischi di interferenza con i centri abitati e le funzioni sensibili", non meglio definiti nel documento, inoltre non è presente un richiamo normativo a cui fare riferimento per la loro definizione.</p>	<p>Come specificato nel paragrafo "Indicazioni di carattere generale", per funzioni sensibili si intendono: ospedali, strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza e case di riposo. Sempre come detto nel paragrafo "Indicazioni di carattere generale", non esiste una specifica normativa di riferimento.</p>	No
	<p>Stante tra l'altro la possibilità di deroga alle distanze dagli ambiti residenziali, dettata dai CLIR, e visto quanto previsto dal comma 4 art. 178 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., con specifico riferimento alla lettera b), ossia che "I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: [...] senza causare inconvenienti da rumori o odori [...]" pare quanto mai opportuno vengano individuate delle linee guida in materia di odori per l'attività di pianificazione territoriale e di autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, fornendo criteri di valutazione sui possibili impatti dovuti alle sorgenti odorigene. Ciò andrebbe fatto prescindere dal livello di tutela applicato (AC piuttosto che AL) facendo riferimento anche al criterio 8D e alla presenza di aree propense alla stabilità atmosferica.</p> <p>Si segnala che a seguito di specifica richiesta da parte della Regione ARPA ha già fornito una bozza di linee guida per la valutazione degli impatti olfattivi da applicare a prescindere dalla tipologia di impianto su tutto il territorio regionale. In attesa dell'approvazione di tale documento, si ritiene comunque indispensabile stabilire dei criteri univoci, per tutte le Autorità con funzioni autorizzative per gli impianti di stoccaggio e recupero dei rifiuti, di valutazione degli impatti. Si suggerisce di fare riferimento eventualmente alle linee guida della Regione Lombardia "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno" (D.G.R. 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia), essendo il documento più diffuso e riconosciuto per la valutazione degli impatti odorigeni.</p> <p>Considerato quanto riportato al capitolo 5.2 in relazione alla concessione di deroga, introdotta dal CLIR quale livello di tutela di attenzione limitante, per il Criterio 8A preme precisare quanto</p>	<p>Si ritiene che una definizione più precisa della documentazione e della tipologia di analisi per gli odori da effettuare per ottenere la deroga alla distanza dai centri abitati e da case sparse, sia demandabile ad una fase successiva alla approvazione del piano e relativa alla definizione di specifiche linee guida sulle emissioni odorigene. Nel paragrafo 5.2 si mantengano solo considerazioni di carattere generale. Si provveda a tal riguardo a effettuare alcune modifiche al testo del paragrafo 5.2. In particolare nella descrizione delle emissioni odorose si provveda ad introdurre la seguente frase "Per la valutazione degli impatti correlati alle emissioni odorigene di un dato impianto si dovrà fare riferimento alle norme eventualmente disponibili e a documenti tecnici specifici per la valutazione degli impatti" (vedi: linee guida della Regione Lombardia Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno (D.G.R. 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia), eventuali ulteriori linee guida predisposte dagli enti competenti).</p> <p>Non si ritiene che il richiamo al rispetto dei limiti normativi sia sovrabbondante e generi confusione. Si provveda a modificare l'uso del termine "favorente" con "indispensabile" per</p>	Parziale

	<p>di seguito riportato.</p> <p>Nel caso dei livelli di tutela AL o AC il richiamo continuo della necessità del rispetto dei limiti normativi genera confusione, in quanto tale condizione è imprescindibile e deve valere sempre ed in ogni caso. Inoltre si ritiene improprio l'utilizzo dell'aggettivo "favorente" la concessione della deroga riportato nei paragrafi "emissioni odorose" ed "emissioni acustiche" per condizioni minime previste dalla normativa.</p> <p>In relazione alla frase "Ai fini della concessione della deroga deve essere oggettivamente dimostrato che, sulla base di opportune simulazioni della diffusione delle emissioni in atmosfera e della loro ricaduta al suolo, l'attività dell'impianto non determina rischio o nocumento potenziale alla salute della popolazione" (cfr. pag. 48 Documento di progetto) si evidenzia come tale assunto lasci intendere che al di fuori del regime di deroga tale condizione non sia ritenuta necessaria. Si sottolinea come le simulazioni previsionali assumono sempre un ruolo rilevante per una compiuta valutazione preventiva delle dimensioni degli impatti connessi alla realizzazione di un impianto.</p> <p>Riguardo agli elementi minimi di valutazione che "dovranno includere aspetti di tipo qualitativo e quantitativo, riferiti rispettivamente agli indirizzi del decreto legislativo 152/2006 o di altre norme specifiche, a valutazioni quantitativamente determinabili dell'impatto olfattivo, acustico, della qualità dell'aria e dell'inquinamento indotto dalla logistica connessa al funzionamento dell'impianto" (cfr. pag. 48 Documento di progetto) si rileva come il CLIR non introduca nessun criterio specifico, riaffermando esclusivamente la necessità di essere conformi alla normativa, tale indicazione risulta pertanto superflua.</p> <p>Considerato inoltre che condizione favorente per la concessione della deroga "è la dimostrazione che le concentrazioni delle molecole odorigene stimate risultino inferiori alla soglia olfattiva in corrispondenza dei centri abitati, delle funzioni sensibili e delle case sparse" andrebbero stabiliti dei limiti alle emissioni espressi in termini di esposizione in UO/m3 (98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore presso i recettori, cfr. Linee guida Regione Lombardia sopra citate) da utilizzare quale riferimento univoco da tutte le Province. Per le emissioni pulverulente si evidenzia che la valutazione di impatto di polveri si ottiene dalla verifica del rispetto dei limiti normativi valutando un modello di dispersione che tenga conto, oltre al contributo dell'impianto in esame, anche del fondo caratteristico della zona in esame.</p> <p>Si ritiene che, in accordo con il principio di precauzione, il ricorso alla deroga andrebbe comunque consentito solo ed esclusivamente nel caso in cui non si trovassero sul territorio regionale altri siti idonei all'ubicazione dell'impianto e quindi che lo stesso non sia altrimenti localizzabile. Tale analisi andrebbe fatta precedentemente alla fase di autorizzazione dell'impianto e non demandata alla fase di microlocalizzazione da parte del proponente, quando la scelta localizzativa è già stata operata.</p>	<p>evitare che lo stesso generi confusione.</p> <p>Come detto si provveda a riformulare parzialmente il testo del paragrafo 5.2 e ad introdurre uno specifico paragrafo sulla mitigazione degli impatti. In nessun punto del progetto del CLIR si è dichiarato che l'uso dei modelli di diffusione degli inquinanti deve essere limitato ai casi soggetti a deroga pertanto non si comprende il senso dell'osservazione formulata. In generale si concorda sul fatto che le simulazioni previsionali di diffusione degli inquinanti assumano, in taluni casi, un ruolo importante per una compiuta valutazione preventiva degli impatti legati alle immissioni di inquinanti in atmosfera ma si ritiene superfluo precisarlo all'interno del CLIR.</p> <p>Vedi sopra.</p> <p>Si ritiene inopportuno demandare al proponente l'onere di effettuare una analisi di alternative a livello regionale, considerato che il documento in oggetto è trasversale e vale sia per impianti di trattamento rifiuti urbani (dove la pianificazione fornisce anche specifiche indicazioni su quali, quanti e dove far impianti) che per rifiuti speciali dove queste indicazioni non sono previste. L'analisi delle alternative localizzative di un privato dipende peraltro dalla disponibilità o meno di aree dove insediare l'impianto. Si inserisca una precisazione nel capitolo relativo alle deroghe che introduca anche l'aspetto relativo all'analisi delle alternative localizzative e tecniche negli elementi di valutazione per il rilascio della deroga. Elemento favorente per la concessione della deroga è che l'ubicazione dell'impianto sia la migliore rispetto ad eventuali possibili alternative localizzative in disponibilità al soggetto proponente, nonché l'utilizzo di soluzioni tecniche e gestionali tali da ridurre al minimo possibile le ricadute sull'ambiente in termini di impatti su suolo, sottosuolo, aria, acqua, rumore, salute umana.</p>	<p>Parziale</p> <p>Parziale</p> <p>Si</p> <p>Parziale</p>
X	<p>Criterio 8B - Distanza da case sparse</p> <p>Vale quanto già sopra ampiamente descritto per il criterio 8A.</p>	<p>Vale quanto osservato per il criterio 8A.</p>	<p>Parziale</p>
X	<p>Criterio 8E - Classificazione acustica.</p> <p>Nel segnalare che allo stato attuale la classificazione acustica del territorio comunale, di cui alla L.R. 16/2007, non risulta essere stata operata da tutte le amministrazioni comunali, si ritiene che nelle more dell'approvazione dei PCCA sarebbe opportuno che il documento in esame dettasse opportune indicazioni in merito all'applicazione del Criterio in assenza del piano stante l'apposizione del livello di tutela escludente assegnato alla classe acustica I, per tutte le unità impianti (ad esclusione della sterilizzazione), e II/III per tipologie specifiche. Pur nel rilevare che la classe I viene assegnata alle aree particolarmente protette (aree nelle quali</p>	<p>Si provveda a sostituire la frase "La localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti è subordinata al rispetto della classificazione acustica approvata dai piani comunali di zonizzazione acustica" con "La localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti è subordinata al rispetto della classificazione acustica approvata dai piani comunali di zonizzazione acustica qualora vigenti", non potendo il documento in esame sostituirsi ai piani comunali di zonizzazione acustica.</p> <p>Si provveda a chiarire nel documento di piano come ci si deve comportare, a livello di</p>	<p>Si</p>

	<p>la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.) che si ritiene possano essere già gravate da altri Criteri ritenuti escludenti, lo stesso non si può dire riguardo alle classi II e III per le quali in assenza di PCCA approvato risulta necessario comprendere quali scelte debbano essere fatte in sede di autorizzazione. Un tanto anche al fine di dare obbiettività ed oggettività all'applicazione del criterio stesso.</p> <p>Riguardo all'assegnazione dei diversi livelli di tutela (Escludenti o di Attenzione cautelativa) assegnati alle singole tipologie impiantistiche pare quanto mai opportuno che venga chiaramente esplicitata la valutazione effettuata per l'assegnazione livelli di tutela. Si evidenzia ad esempio come gli impianti di recupero infrastrutturale, ai quali è stato assegnato il livello di tutela AC per le classi acustiche II e III, pare difficilmente possano rispettare tali limiti. Alla luce dei potenziali impatti associati ad ogni tipologia impiantistica (riportati al paragrafo 3.2), che escludono quello dovuto ad emissioni acustiche per le tipologie impiantistiche afferibili alla categoria Recupero Chimico-fisico-biologico, Trattamento Chimico-fisico e biologico miscelazione, Incenerimento e Coincenerimento si evidenzia come andrebbe comunque specificata la motivazione secondo la quale a tali categorie è stato assegnato il livello di tutela escludente per le classi acustiche II e III.</p> <p>In merito alla compatibilità degli impianti della categoria Chimico Fisico Biologico Sterilizzazione con la classe acustica I si ricorda che tale classe è riservata alle aree con presenza di recettori sensibili quali scuole, aree ospedaliere aree di tutela ambientale.</p> <p>Fermo restando che in accordo con il D.P.C.M. 14 novembre 1997 non sono possibili insediamenti industriali nelle aree aventi classi acustiche I, II e III, si ritiene che gli impianti che possono causare possibili impatti connessi alle emissioni acustiche non possono essere inseriti altrimenti che in aree alle quali è stata perlomeno assegnata la classe acustica IV (per attività industriali sparse) o superiore (V e VI), diversamente risulta necessario operare una variante al PRGC vigente e al PCCA antecedentemente alla realizzazione dell'impianto. A giudizio della scrivente Agenzia potrebbero eventualmente ritenersi compatibili con la classe acustica III le sole tipologie impiantistiche relative agli stoccaggi e al recupero energetico.</p>	<p>applicazione dei criteri, per i comuni dove non è ancora presente PCCA e quindi dove non esiste ancora la classificazione acustica del territorio. Un tanto venga fatto anche per ulteriori criteri non ancora applicabili per mancanza di riferimenti normativi. Tali concetti siano esplicitati in apposite norme programmatiche riferite al progetto del CLIR.</p> <p>L'assegnazione dei livelli di tutela è stata effettuata in base agli impatti acustici generalmente dovuti alla gestione dei rifiuti nelle diverse unità impiantistiche.</p> <p>Il livello di tutela AC per gli impianti di recupero infrastrutturale in classe II è stato in quanto la stessa non è inquadrabile in una struttura impiantistica classica, nella quale vengono effettuate attività di trattamento dei rifiuti, ma è identificata con l'area di cantiere soggetta all'intervento effettuato utilizzando i rifiuti. Gli impatti sono pertanto dovuti alla sola fase di cantiere. Si provveda a chiarire un tanto nel paragrafo 3.2 "Descrizione delle unità impiantistiche".</p> <p>Per le tipologie impiantistiche afferibili alla categoria Recupero Chimico-fisico-biologico, Trattamento Chimico-fisico e biologico miscelazione, Incenerimento e Coincenerimento, non potendo escludere a priori impatti acustici generati dalla gestione delle stesse, si provveda a segnalare nel capitolo 2.3 che tali tipologie potrebbero eventualmente generare anche impatti acustici.</p> <p>All'unità impiantistica Sterilizzazione è stato assegnato il livello di tutela AC anche per la classe I, nella quale sono compresi recettori sensibili quali scuole, aree ospedaliere aree di tutela ambientale, in quanto gli stessi impianti di sterilizzazione sono ubicati presso le strutture sanitarie e sono funzionali allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti sanitari. Si ricorda che la sterilizzazione dei rifiuti permette l'abbattimento della loro carica microbica con conseguente gestione degli stessi rifiuti come rifiuti urbani. Ciò consente una decisa diminuzione dei costi di gestione degli stessi rifiuti, costi che generalmente sono a carico della collettività.</p> <p>In termini generali si fa presente che gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/06 costituiscono ove occorra, variante allo strumento urbanistico comportando dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'istanza autorizzativa può essere presentata pertanto a prescindere dalla conformità o meno dell'impianto con le destinazioni d'uso stabilite dal PRGC e quindi teoricamente anche in aree non industriali o artigianali (rientranti in classi acustiche I e II). Ciò premesso si è ritenuto opportuno con il CLIR imporre un vincolo escludente, non consentendo da subito pertanto l'avvio di alcuna istanza autorizzativa, in tutte le aree in classe I e II il posto che le stesse necessitano di livelli di tutela elevati se non assoluti nei confronti di attività rumorose (come sono la maggior parte degli impianti di trattamento rifiuti). Il livello AC per la classe II è stato mantenuto solo per limitate tipologie impiantistiche in cui gli impatti da rumore sono in genere molto contenuti. Il livello di tutela per la classe III, in cui è prevista una limitata presenza di attività artigianali - è stato uniformato a quello relativo alla classe IV per rendere il criterio più congruente con il criterio 8A (che prevede un vincolo non escludente nel caso di realizzazione di nuovi impianti (o varianti sostanziali) in aree industriali o artigianali esistenti) e con il criterio 9A che considera preferenziale l'ubicazione di un impianto in ambiti industriali ed artigianali, mantenendo comunque un livello di attenzione cautelativa. Peraltro va sottolineato che l'applicazione dei vincoli stabiliti dai criteri 8A e 8B garantisce che l'impianto venga localizzato a distanze adeguate - anche in termini di impatto acustico - da abitazioni e funzioni sensibili. Per tutti gli impianti localizzati in zone con livello di attenzione cautelativa rimane comunque</p>	<p>SI</p> <p>No</p> <p>No</p>
--	--	--	-------------------------------

			<p>sempre l'obbligo da parte del proponente, trattandosi di attività rumorose, di presentare, in fase autorizzativa, opportuna documentazione finalizzata a verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.</p> <p>Pertanto si ritiene che con questa suddivisione dei livelli di tutela a seconda delle classi acustiche e delle tipologie impiantistiche e con la sovrapposizione di tale criterio con i criteri 8A, 8B e 9A, si ottengano adeguate e sufficienti garanzie sulla localizzazione degli impianti rispetto alla componente ambientale tutelata dal criterio.</p>	
X		<p>9G – Aree prossime ai confini internazionali</p> <p>L'inserimento del Criterio 9G, introdotto a tutela delle aree di confine con livello di tutela cautelativa, riguarda una fascia di rispetto dell'ampiezza di 500 metri dai confini internazionali, peraltro non definita da nessuna normativa. Appare indispensabile pertanto chiarire come tale valore limite sia stato individuato. Vista la definizione del livello di tutela AC (ciò superabili con adeguati accorgimenti) dalla lettura della scheda relativa al Criterio (cfr. pag. 192 Documento di progetto) non risulta possibile comprendere le modalità di applicazione dello stesso e quali potrebbero essere i possibili accorgimenti progettuali da attuare per raggiungere la compatibilità ambientale in situazione di possibili impatti transfrontalieri.</p> <p>Visti anche i contenuti della D.G.R. 2627/2015 andrebbe valutata, alla luce dell'artt. 30-31 D.Lgs. 152/2006 l'opportunità di inserire per analogia anche un criterio per le aree prossime ai confini interregionali.</p>	<p>Il criterio 9G è uno dei criteri appositamente introdotti come disposizione specifica del documento in esame. La finalità è quella di invitare a porre attenzione, sia in fase progettuale che gestionale, dei possibili effetti transfrontalieri di un impianto di trattamento rifiuti.</p> <p>Si provveda a modificare il criterio 9G inserendo nello stesso anche le aree di confine interregionale. Per quanto attiene alla fascia su cui si applica il criterio AC si ritiene - in armonia con il criterio 8A e al fine di considerare l'eventuale presenza di centri abitati posti in prossimità dei confini regionali - di estendere l'ampiezza della fascia di rispetto da 500 m a 1000 m.</p> <p>La definizione dei possibili accorgimenti progettuali da attuare per raggiungere la compatibilità ambientale in situazione di possibili impatti transfrontalieri non può che essere demandata alla fase autorizzativa in quanto correlata a variabili non definibili a priori. In particolare si ricorda che la quasi totalità degli impianti di trattamento rifiuti sono ricompresi negli allegati 2, 3 e 4 della parte seconda del d.lgs. 152/2006 (sia nuovi impianti che modifiche di impianti esistenti) e pertanto sono soggetti a procedimenti in materia di VIA. In tali sedi sono dettagliatamente valutati tutti gli aspetti ambientali, sia relativi allo stato in essere delle componenti ambientali, che alle variazioni di stato correlate agli impatti dell'opera.</p>	Si
X		<p>POSSIBILI CRITICITÀ NELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI</p> <p>Riguardo all'applicazione dei Criteri si riscontrano alcune criticità di seguito elencate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza nel presente documento delle Norme Tecniche che rendano cogenti le indicazioni dettate dal CLIR, compresa la possibilità del ricorso della deroga, di eventuali sanzioni/indicazioni in caso di non rispetto dei CLIR;</li> <li>- in assenza di una norma specifica le fasce di rispetto e i livelli di tutela (nel caso dei Criteri 6F, 8A e 8B) "sono stati individuati dal gruppo di lavoro sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito della partecipazione ai procedimenti autorizzativi e in funzione delle caratteristiche territoriali della regione". Andrebbe data evidenza e trasparenza alla metodologia utilizzata e ai ragionamenti effettuati che hanno portato alle scelte operate dal presente progetto di CLIR, soprattutto quando difformi rispetto ai criteri attualmente vigenti, (vedasi pagg. 55-63 R.A.), anche alla luce dell'efficienza o della problematicità riscontrate nell'applicazione dei Criteri vigenti contenuti negli specifici piani di settore;</li> </ul>	<p>Si provveda a redigere norme di piano.</p> <p>Le metodologie utilizzate al fine di definire i livelli di tutela sono descritti nel paragrafo "Definizione dei livelli di tutela" di ciascun criterio. In generale, le differenze tra i criteri previgenti e gli attuali sono dovute ai successivi interventi normativi o alla necessità di facilitare l'interpretazione o l'applicazione degli stessi o di ridurre quanto più possibile la soggettività degli attori coinvolti nella localizzazione degli impianti. Per quanto attiene alla scelta delle fasce in cui sono stati differenziati i livelli di tutela, un tanto deriva da una ricognizione effettuata a scala regionale degli impianti autorizzati in prossimità dei centri abitati e case singole, dei casi in cui è stata o meno rilasciata la deroga e delle distanze degli impianti stessi dalle case. Si è pertanto pervenuti ad una differenziazione dei livelli di tutela in fasce di: 1) immediata prossimità al centro abitato/casa singola (0-100) dove si applicano livelli di tutela escludente per la stragrande maggioranza delle tipologie impiantistiche, 2) media distanza (100-500m) dove permane comunque un livello di tutela elevato rientrando quasi tutti gli impianti in AL o E ed un'ultima fascia di maggior distanza dove comunque è stato applicato un livello di tutela AL per le tipologie impiantistiche più impattanti. Le modifiche introdotte ai criteri "distanza da case singole" e "distanza da centri abitati" introdotte con il presente progetto di CLIR costituiscono un indubbio passo in avanti rispetto alla vecchia versione dove era presente un'unica fascia, priva peraltro di particolari differenziazioni tra tipologie impiantistiche, e assolutamente non significativa delle effettive problematiche di carattere ambientale (variabili a seconda della tipologia impiantistica). Si tratta evidentemente di una scelta che – seppur ragionata – andrà monitorata in fase di applicazione del CLIR, verificando il numero e la tipologia di impianti</p>	<p>Si</p> <p>Si</p>

	<p>- demandare la verifica del superamento dei livelli di tutela di attenzione limitante o di attenzione cautelativa alla fase di valutazione di impatto ambientale, di screening, qualora dovuto, o nell'ambito delle procedure di realizzazione dell'impianto, quando la localizzazione dello stesso è già stata definita facendo venir meno in tal modo la strategicità della VAS e la possibilità di verificare l'esistenza di alternative più sostenibili dal punto di vista ambientale e della salute pubblica;</p> <p>- per i livelli di attenzione, soprattutto cautelativa, viene indicato che "l'ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate" (pag. 54 R.A.). Considerato che i livelli di tutela AC si applicano in assenza di una norma specifica che caratterizzi il vincolo, viene lasciato un ampio margine di discrezionalità/soggettività sulla valutazione dell'adeguatezza degli accorgimenti progettuali che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo, e sulle possibili prescrizioni dettate in fase autorizzativa per mitigare i possibili impatti. Un tanto anche in considerazione dei diversi livelli gerarchico-amministrativi in cui l'autorizzazione verrà valutata.</p> <p>Talvolta inoltre i Criteri non risultano definiti in maniera univoca lasciando ampio spazio d'interpretazione (vedasi ad esempio livello AC da applicarsi in prossimità delle aree tutelate dal D.Lgs. 228/2001 del Criterio 1B, e di quelle in prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004 del Criterio 5L e valutazione delle condizioni locali di accettabilità nel caso di impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi sempre per il criterio 1B).</p>	<p>autorizzati nelle varie fasce. In esito al monitoraggio, qualora se ne ravvisi l'opportunità, rimane sempre la possibilità di apportare alcune variazioni al criterio in fase di aggiornamento del CLIR, come indicato nel capitolo 6 del Rapporto ambientale. Si evidenzia inoltre che la l.r. 34/2017 all'articolo 15 definisce le modalità di concessione delle deroghe e il decreto del direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 30 gennaio 2018, n. AMB 2018-474 approva il modello di domanda di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/2017.</p> <p>La verifica sul superamento del livello di attenzione limitante è effettuata nell'ambito di specifici procedimenti tecnico/amministrativi previsti e generalmente regolamentati da apposite norme (autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico, autorizzazione paesaggistica, deroga alla riduzione di superficie boscata, deroghe alla riduzione di superficie prative tutelate dalla legge regionale sui prati stabili, valutazione di incidenza o di significatività di incidenza, deroga alle distanze, ecc). Non si ravvisa un difetto nel demandare il superamento di tali livelli di tutela a procedimenti specifici (e in genere ampiamente normati) finalizzati proprio a verificare puntualmente l'entità dell'impatto arrecato dall'impianto rispetto alla specifica componente ambientale tutelata dal criterio.</p> <p>Procedure di VAS per impianti di trattamento rifiuti che analizzino gli aspetti localizzativi e a cui eventualmente rinviare la fase di applicazione dei criteri sono possibili solo nel caso di impianti che richiedano di insediarsi su porzioni del territorio comunale in difformità dalle indicazioni dello strumento urbanistico. Per tali casistiche tuttavia – tenuto conto degli effetti dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 laddove si prevede che l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico - vale quanto previsto dal articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006 che esclude, di fatto, la procedura di VAS. I livelli di attenzione limitante sono peraltro inseriti, nella maggior parte dei criteri, riferendosi ad una specifica procedura autorizzativa che costituisce l'elemento di "superamento" o meno del livello di attenzione limitante e pertanto in alcun modo possono essere riferiti ad una fase pianificatoria.</p> <p>Il livello di attenzione cautelativa è il minore tra i livelli di attenzione il cui scopo è quello di richiamare l'attenzione sia da parte del soggetto proponente (a livello di impostazione del progetto) che dell'ente preposto al rilascio della autorizzazione (nei propri procedimenti valutativi) su taluni aspetti ambientali la cui effettiva significatività può essere valutata solo in sede autorizzativa non avendo elementi certi per definirla e stabilirla a priori (come avviene invece per i livelli di AL). In tali casi risulta inopportuno indicare a priori la tipologia di documentazione da produrre, di analisi da effettuare ovvero gli accorgimenti progettuali o le eventuali prescrizioni mitigative da adottare (elementi invece propri dei livelli AL). Tali aspetti vanno valutati in sede autorizzativa, in funzione della tipologia e dimensione dell'impianto di trattamento rifiuti, delle sue fonti di pressione e dello stato in essere della componente ambientale da tutelare, tarando il tutto in funzione della effettiva sussistenza o meno di una problematica ambientale. Nei casi di AC non si rinviene peraltro un problema correlato alla discrezionalità e variabilità delle decisioni dovuta ai "diversi livelli gerarchico-amministrativi" in cui l'autorizzazione viene valutata. I casi AC infatti non sono caratterizzati da autorizzazioni di settore (paesaggistica, idrogeologica, prati stabili, incidenza ecc.) come gli AL e pertanto le autorizzazioni che li caratterizzano sono gestite in forma di conferenza di servizi da un unico soggetto pubblico preceduta, eventualmente dalla procedura di screening o VIA nel caso in cui l'impianto rientri negli allegati II, III o IV della parte seconda del d.lgs. 152/2006. ARPA è presente peraltro in entrambi i procedimenti (in commissione VIA per i progetti sottoposti a screening o VIA, come membro della conferenza di servizi nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio). Si osserva inoltre che dal 1 gennaio 2017 le competenze in materia di autorizzazione degli impianti di trattamento rifiuti oggi in capo alle Province sono</p>	<p>No</p> <p>No</p>
--	---	--	---------------------

	<p>- applicazione dei Criteri da parte degli impianti in procedura semplificata (art. 214 D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.) nell'ambito della procedura di realizzazione degli stessi in assenza di autorizzazione regionale o provinciale; sarebbero necessarie perlomeno delle linee guida su come presentare la comunicazione per dimostrare la reale applicazione dei CLIR e fornire indicazioni sulle possibili mitigazioni da applicare ai fini di superare i criteri di attenzione cautelativa, soprattutto quando demandate ad eventuali prescrizioni/autorizzazioni sindacali;</p> <p>- genericità di indicazioni fornite per la verifica di alcuni Criteri, vedasi ad esempio possibilità di deroga, per Criterio 8A, qualora le concentrazioni delle molecole odorigene stimate risultino inferiori alla soglia olfattiva senza peraltro indicare tali valori; valutazione delle condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione alle zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta;</p> <p>- difficoltà di trasposizione della norma su base cartografica, vedasi ad esempio difficoltà nel definire il ciglio di sponda per la verifica del rispetto dei 150 m del Criterio 5E, in particolare per i corsi d'acqua naturali.</p> <p>Fermo restando che il rispetto della norma risulta condizione sine qua non nessuna tipologia di impianto può essere realizzato, non appare corretto quanto riportato al paragrafo 5.2 del Documento di Progetto riguardo alle emissioni odorose, acustiche e pulverulente in caso di deroga. Il rispetto dei limiti di legge sulle emissioni non può essere considerato quale fattore favorente la concessione della deroga alle distanze dalle aree residenziali bensì come fattore indispensabile, non solo per la possibilità di deroga ma per qualsiasi autorizzazione (cfr. quanto già osservato in merito al Criterio 8A).</p> <p>Dall'analisi della documentazione presentata, alla luce anche di quanto riportato capitolo 2.3 -</p>	<p>state trasferite alla Regione e pertanto anche l'eventuale "variabilità" di decisioni nel processo autorizzativo legato alla presenza di più province, è venuto meno.</p> <p>Vedi sopra. Si ricorda inoltre che gli impianti che rientrano in procedura semplificata sono obbligati (a differenza degli impianti autorizzati in ordinaria) al rispetto di stringenti limitazioni di carattere tecnico e gestionale riguardanti tutte le fasi di gestione del rifiuto (su tipologia e quantità di rifiuti, provenienza, trattamento, caratteristiche, qualità e destinazione d'uso del materiale/rifiuto in uscita) il cui fine è quello di contenere al minimo gli impatti ambientali legati all'esercizio dell'attività (si noti a tal riguardo che fino a poco tempo fa gli impianti di trattamento rifiuti in procedura semplificata erano esclusi dalla normativa in materia di VIA proprio perché obbligati al rispetto di tali accorgimenti tecnico/gestionali).</p> <p>Le procedure in materia di VIA sono state ripristinate da circa 10 anni anche per gli impianti in procedura semplificata. La quasi totalità degli impianti di trattamento rifiuti in procedura semplificata sono ricompresi negli allegati 3 e 4 della parte seconda del d.lgs. 152/2006 (sia nuovi impianti che modifiche di impianti esistenti) e pertanto oggi soggetti a procedimenti in materia di VIA. I pochi impianti di trattamento rifiuti non rientranti nelle categorie di allegato II, III e IV hanno caratteristiche tali da risultare di per se stessi privi di fonti di pressione foriere di impatti negativi sull'ambiente (altrimenti rientrerebbero negli allegati di VIA).</p> <p>Quindi le tutele ambientali e le "possibili mitigazioni" sono ampiamente garantite sia dalla applicazione dei numerosi vincoli tecnico/gestionali e di controllo stabiliti dal DM 05/02/1998 che dalla ulteriore valutazione ambientale effettuata, principalmente in sede di screening.</p> <p>Si evidenzia inoltre che la l.r. 34/2017 all'articolo 15 definisce le modalità di concessione delle deroghe e il decreto del direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 30 gennaio 2018, n. AMB 2018-474 approva il modello di domanda di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/2017.</p> <p>Per i criteri AC valgono le considerazioni sopra riportate, per i criteri AL vigono specifici procedimenti autorizzativi e, nei casi di deroga previsti specificatamente dal CLIR indicati al paragrafo 5.2, a effettuare alcune modifiche al testo. In particolare nella descrizione delle emissioni odorose si provveda ad introdurre la seguente frase "Per la valutazione degli impatti correlati alle emissioni odorigene di un dato impianto si dovrà fare riferimento alle norme eventualmente disponibili e a documenti tecnici specifici per la valutazione degli impatti" (vedi: linee guida della Regione Lombardia Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno (D.G.R. 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia), eventuali ulteriori linee guida predisposte dagli enti competenti).</p> <p>La Regione si sta facendo carico di predisporre un GIS a supporto dei criteri da utilizzare sia da parte dei proponenti che da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Vedi sopra. Si provveda inoltre a rivedere globalmente il testo del paragrafo 5.2 e ad introdurre uno specifico parametro sulla mitigazione degli impatti. Si provveda comunque ad eliminare il termine "fattore favorente".</p> <p>Si ritiene che i criteri attuali, più che essere meno cautelativi rispetto ai previgenti, siano stati</p>	<p>No</p> <p>Parziale</p> <p>Si</p> <p>Parziale</p> <p>Parziale</p>
--	--	---	---

		Variazioni ai criteri localizzativi attualmente vigenti del Rapporto Ambientale, si osserva come alcune delle scelte operate per alcuni Criteri (vedasi ad esempio 1A, 8A ed 8B) risultino essere di minor tutela rispetto a quanto previsto dalla vigente pianificazione in materia dai criteri localizzativi (vedasi Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi ed urbani pericolosi di cui al D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 20 novembre 2006 e Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.Reg. n. 0278/Pres del 31 dicembre 2012).	definiti con maggior dettaglio analizzando più approfonditamente le diverse tipologie impiantistiche, che sono state declinate a livello di unità impiantistica, e i loro conseguenti impatti. L'introduzione delle unità impiantistiche ha infatti permesso di ovviare alla carenza o all'eccesso di cautela nella attribuzione dei livelli di tutela. Al tal riguardo si rinvia inoltre alla tabella di confronto effettuata all'interno del R.A. in cui si pone a confronto la situazione ante CLIR (con vecchi criteri localizzativi) con quella relativa alla applicazione di criteri proposti in progetto.	
	<b>X</b>	<b>POTENZIALI IMPATTI</b> Riguardo alla valutazione cumulativa degli effetti sintetizzata nelle tabelle di pagg. 334-335 del R.A. si evidenzia come in abito ambientale tale valutazione non può discendere da una mera operazione matematica (impatto positivo su una tematica sommato a impatto negativo per un'altra tematica uguale impatto nullo; un impatto negativo sulla componente rumore ad esempio non può essere compensato/annullato dall'effetto positivo sul turismo piuttosto che sull'industria).	Si provveda a fornire all'interno del R.A. puntuali chiarimenti sulla valutazione cumulativa degli effetti sintetizzata nelle tabelle di cui al paragrafo 5.2, rivedendo, se del caso, alcune delle valutazioni effettuate.	Si
	<b>X</b>	<b>ALTERNATIVE</b> Il Documento di progetto riporta che "Considerata la natura dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti che, nella maggior parte dei casi, derivano recepimento di normative settoriali vigenti che devono in ogni caso essere rispettate, non appare opportuno riportare lo studio delle alternative" (cfr. pag 9). Considerato però che per quanto riguarda la definizione dei criteri non supportati da specifica norma di legge la selezione degli stessi "è avvenuta mediante confronto con gli uffici regionali competenti nei diversi settori tematici, sulla scorta dell'esperienza e della conoscenza dei tecnici dei diversi settori coinvolti" (cfr. pag. 9) si ritiene non corretta la scelta effettuata di non procedere con l'analisi delle alternative. Al fine di avvalorare le scelte di piano, con specifico riferimento all'attribuzione dei criteri di attenzione, alle differenziazioni in fasce effettuate per l'applicazione di alcuni Criteri (vedasi Criterio 6F, 8A e 8B) e alla scelta del ricorso alla deroga per i criteri 1C, 8A e 8B, stante peraltro che al momento risultano vigenti i Criteri localizzativi previsti dai piani vigenti, che si configurano pertanto come "Opzione 0" (evoluzione in assenza del progetto in oggetto), si ritiene opportuna una valutazione comparata delle scelte effettuate e dei possibili scenari che ne derivano, perlomeno rispetto all'opzione zero, espressa per esempio in termini di vantaggi/svantaggi sui piani ambientale e socio-economico. Uno degli elementi cardine della strategicità della VAS consiste nella analisi delle alternative, senza alternative infatti la valutazione perderebbe di senso. Si ricorda che l'obbligo di individuare, descrivere e valutare alternative ragionevoli deve essere interpretato nel contesto degli obiettivi della Direttiva 2001/42/CE, che vuole garantire che gli effetti dell'attuazione di piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro attuazione.	Si approfondisca con maggior dettaglio nel rapporto ambientale il confronto effettuato tra la alternativa di progetto e l'alternativa 0. Si provveda inoltre a sviluppare considerazioni valutative relativamente alle modifiche da introdurre a seguito delle osservazioni pervenute.	Si
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>MITIGAZIONI</b> Il CLIR nell'assegnare ai singoli Criteri il livello di attenzione cautelativa (AC), in relazione alla presenza di elementi di attenzione ambientale, indica esplicitamente la possibilità di superare tali fattori di cautela "tramite la messa in atto di adeguati accorgimenti progettuali che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo e che possono essere prescritti in fase autorizzativa". Per superare la discrezionalità nella valutazione delle proposte di nuove unità impiantistiche avanzate dai proponenti parrebbe opportuno collegare le diverse categorie impiantistiche/attività ai possibili impatti e alle possibili misure mitigative. A titolo puramente esemplificativo per gli impianti per i quali sono stati evidenziati possibili impatti connessi alle emissioni di rumore da macchine operatrici le misure mitigative potrebbero prevedere l'impiego di materiali fonoassorbenti e l'impiego di silenziatori su valvole	Nel documento dei CLIR siano inserite, nel paragrafo denominato "Descrizione delle unità impiantistiche", indicazioni dei potenziali impatti derivanti da ciascuna delle unità impiantistiche. Il documento dei CLIR sia inoltre integrato con un paragrafo dedicato a presentare considerazioni relative alle mitigazioni degli impatti. Il Rapporto ambientale richiami i paragrafi dei CLIR dedicati alla descrizione dei potenziali effetti ambientali collegati alle unità impiantistiche, nonché alle considerazioni relative alle mitigazioni degli impatti.	Si

		e aspirazioni.		
	X	<p>MONITORAGGIO</p> <p>Considerato che:</p> <p>"Il monitoraggio del Documento dei CLIR [...] dev'essere considerato in modo coordinato con l'insieme dei monitoraggi relativi ai documenti costituenti il Piano regionale dei rifiuti" (pag. 352 documento in oggetto);</p> <p>"il documento relativo ai "Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e il documento "Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti" sono di riferimento per tutti i piani e programmi di settore in quanto contengono indicazioni valide per tutte le tipologie di rifiuti ed i relativi impianti di trattamento" (DGR n. 40 del 15 gennaio 2016);</p> <p>per il "Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti", approvato con DPR n. 034/Pres. del 18 febbraio 2016, non è stato ritenuto necessario il suo assoggettamento alla valutazione ambientale strategica;</p> <p>il D.Lgs. 152/2006 prevede esplicitamente che il R.A. contenga la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;</p> <p>si ritiene opportuno che il capitolo del monitoraggio del piano in oggetto riporti almeno la struttura generale delle misure previste per il monitoraggio complessivo del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, in modo che possa costituire un quadro di riferimento per gli altri piani/programmi, da aggiornare ed integrare di volta in volta.</p> <p>Si ricorda inoltre che sarebbe opportuno che lo schema di monitoraggio del Piano venisse implementato con due ulteriori campi riportanti, per ogni indicatore, i valori di riferimento (base-line di riferimento aggiornata "situazione al tempo T0") e i valori/obiettivi target da raggiungere ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del CLIR, dell'efficacia delle misure proposte dallo stesso in corso d'opera e di prevedere un loro eventuale reindirizzamento.</p> <p>Si ritiene inoltre che il monitoraggio dovrebbe concentrarsi principalmente sulla quantificazione di quanti impianti sono stati realizzati per ogni categoria SIRR e sulla valutazione di quanti livelli di tutela AC e AL sono stati superati per la realizzazione di ogni tipologia impiantistica, prevedendo l'inserimento di appositi indicatori.</p> <p>Si segnala infine che il "Metodo regionale di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0186/Pres del 30 settembre 2013 citato alla pag. 41 del R.A. è stato aggiornato con Decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2016 n. 047/Pres.</p>	<p>Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti è l'insieme di diversi Piani, redatti in tempi e momenti diversi, con natura talvolta molto differente l'uno dall'altro.</p> <p>Non si concorda sull'utilità di riportare la struttura generale delle misure previste per il monitoraggio complessivo dei vari documenti che compongono il Piano Regionale dei rifiuti perché diventerebbe una mera elencazione che risulterebbe pedissequa e dispersiva, considerando più opportuno che ogni specifico monitoraggio trovi riferimento nei documenti più specifici e mirati.</p> <p>Si pone l'attenzione sulla peculiarità del documento dei CLIR, che costituisce riferimento per la programmazione attuativa in materia di rifiuti, ma non presenta al momento né localizzazioni, né certezze in relazione all'applicazione di ogni singolo criterio. Si osserva, fra l'altro, che i livelli di tutela AC e AL non sono da considerarsi degli elementi discriminanti per la realizzazione di un impianto, ma semplicemente ricordano che per l'ottenimento dell'autorizzazione devono essere messe in atto delle deroghe (previste da diverse norme) oppure delle misure di mitigazione. Considerato, inoltre, che il documento risulta predisposto non sulla base degli impianti, bensì sulla base di singole unità impiantistiche (la cui aggregazione, di volta in volta, caratterizza i singoli impianti) e dunque visto che solo in fase attuativa sarà possibile avere evidenza della applicazione sul territorio dei CLIR stessi, non si concorda con l'utilità di implementare la tabella del monitoraggio con ulteriori indicatori che risulterebbero scarsamente significativi. Il Rapporto Ambientale sia integrato con alcuni indicatori di monitoraggio finalizzati a verificare in maniera più puntuale il grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dei CLIR e l'efficacia delle misure proposte dallo stesso</p> <p>Si aggiorni il Rapporto ambientale indicando che il "Metodo regionale di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0186/Pres del 30 settembre 2013 citato alla pag. 41 del R.A. è stato aggiornato con Decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2016 n. 047/Pres.</p>	<p>No</p> <p>Parziale</p> <p>Si</p>
<b>Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio energia</b>				
X	X	Per quanto attiene al Servizio energia si conferma quanto espresso, in fase di redazione del Rapporto ambientale, con la nota n. 95 del 5/01/2016. Pertanto non ci sono elementi conoscitivi o valutativi di natura ambientale, di competenza dello scrivente Servizio, che possano essere pertinenti al piano in oggetto.	Si prende atto	Si
<b>Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>				
X		QUALITÀ DELL'ARIA Osservazione n. 1		

		Nel CLIR, capitolo 4 (pag. 29), sono citati ma non approfonditi i temi relativi alla "Qualità dell'aria", mentre non sono citati i temi relativi alla situazione meteo-climatica. Il Capitolo 4 dovrebbe essere integrato con un approfondimento sugli aspetti connessi allo stato della "Qualità dell'aria" nel territorio regionale. Inoltre, andrebbero approfonditi nell'ambito del tema "Clima" gli aspetti connessi alla pluviometria, alle temperature ed alla anemometria su una scala temporale trentennale, al fine di individuare le zone più idonee ad accogliere specifiche tipologie di impianti in funzione delle relative specifiche emissioni.	Al Capitolo 4 sono stati descritti alcuni aspetti del territorio regionale in assenza di un piano regionale territoriale che li descriva nel dettaglio. Si rinvia inoltre al R.A in cui al capitolo 3 sono stati effettuati specifici approfondimenti sia sul clima che sulla qualità dell'aria.	No
X		QUALITÀ DELL'ARIA Osservazione n. 3 Nel Capitolo 6 del CLIR, relativo ai Criteri di localizzazione (pag. 54), non risultano prese in considerazione le emissioni dei mezzi di trasporto in relazione alle distanze dei luoghi di origine dei rifiuti da trattare e la localizzazione dei siti da destinare ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle conseguenze ambientali del trasporto dei rifiuti non solo nell'area di localizzazione dell'impianto ma in tutte le zone interessate dal loro percorso.	L'analisi delle emissioni dovute ai mezzi di trasporto è fattore di studio della fase di valutazione del progetto e non si ritiene possa essere valutata a livello di criterio generale, in quanto a priori non è possibile conoscere l'origine e la destinazione dei rifiuti. Di fatto i rifiuti speciali, i rifiuti da raccolta differenziata e i rifiuti urbani indifferenziati avviati a recupero sono soggetti al regime di libero mercato e l'approvvigionamento degli impianti è soggetta alle variazioni di mercato.	No
X		QUALITÀ DELL'ARIA Osservazione n. 3 Sempre nel CLIR, al paragrafo 6.7, relativo alla Tutela della qualità dell'aria (pag. 161), non risultano presi in considerazione i contributi, qualora determinabili in sede di autorizzazione, derivanti dalle emissioni dei mezzi di trasporto in relazione alle distanze dei luoghi di origine dei rifiuti da trattare e la localizzazione dei siti da destinare ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.	Vedi sopra.	No
	X	QUALITÀ DELLE ACQUE Osservazione n. 4 Nel RA, capitolo 2, par. 2.6, pag. 160, si suggerisce di integrare la "fonte" dell'obiettivo generale AQ2 inserendo anche la Direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.	Si aggiorni il Rapporto Ambientale al capitolo 2, paragrafo 2.6 (pag. 160) integrando la "fonte" dell'obiettivo generale AQ2 inserendo anche la Direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.	Si
	X	QUALITÀ DELLE ACQUE Osservazione n. 5 Nel RA, capitolo 3, par. 3.1.4, pag.199, con riferimento alle acque di transizione, viene riportata la classificazione dello stato chimico ai sensi del DM del MATTM 56/09, che prevedeva la possibilità di fare riferimento ai valori soglia di concentrazione di mercurio nella colonna d'acqua. In alternativa era prevista la possibilità per le regioni di far riferimento, per la definizione dello stato chimico, ai valori soglia relativi ai sedimenti. Si evidenzia, in proposito, che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 172/2015 "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque" la classificazione dello stato chimico per le acque di transizione deve essere effettuata sulla base dei valori soglia stabiliti per le matrici "biota" e sedimenti. Pertanto, ove possibile, dovrebbe essere considerata la possibilità di aggiornare le valutazioni relative alla concentrazione di mercurio nelle acque di transizione anche alla luce delle disposizioni del suddetto decreto legislativo.	Nel Rapporto ambientale, al capitolo 3, par. 3.1.4, ove possibile e compatibilmente con la disponibilità dei dati, si consideri la possibilità di aggiornare le valutazioni relative alla concentrazione di mercurio nelle acque di transizione anche alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 172/2015 "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque".	Si
	X	QUALITÀ DELLE ACQUE Osservazione n. 6 Sempre nel RA, capitolo 3, par. 3.1.4, con riferimento alla "concentrazione media dei nitrati nelle falde freatiche" (pag. 205) si chiede di includere nel RA i dati aggiornati al quadriennio 2012-2015 e, in merito allo stato ecologico delle acque di transizione e delle acque marino -	Nel Rapporto ambientale siano inseriti i dati più recenti attualmente a disposizione.	Si

		costiere del Friuli Venezia Giulia (pag. 207), si chiede di riportare dati più aggiornati rispetto a quelli contenuti nel RA (2009/2012).		
X	X	<p>QUALITÀ DELLE ACQUE Osservazione n. 7</p> <p>Con riferimento al RA, capitolo 5, par. 5.2, si evidenzia che generalmente le attività relative alla gestione dei rifiuti, come anche evidenziato nell'elaborato sui criteri di localizzazione, possono determinare impatti negativi sulle risorse idriche a causa, ad esempio, di eventuale percolazione o ruscellamento di effluenti prodotti nelle diverse fasi di trattamento/recupero/smaltimento. È essenziale, pertanto, prevedere l'esclusione (livello di tutela "E") della localizzazione di alcune tipologie di impianti ove si prospetti un elevato rischio di tali impatti sulle risorse idriche.</p> <p>Si evidenzia che per alcuni criteri per i quali il CLIR prevede il livello di tutela "Attenzione cautelativa" (pag. 47 del CLIR), da applicare in fase di macrolocalizzazione, specificando che è necessaria verifica in fase di "micro localizzazione" sarebbe opportuno specificare il più possibile i contenuti relativi alle tipologie e procedure di valutazione da effettuare in fase di micro localizzazione.</p>	<p>Le tipologie di analisi da effettuare in fase di microlocalizzazione dipendono dal singolo criterio. In genere la verifica del criterio in fase di microlocalizzazione è necessaria qualora a livello di macrolocalizzazione non sia possibile individuare, anche a livello cartografico, il criterio.</p> <p>Per quanto riguarda i criteri AC si vedano le argomentazioni addotte in controdeduzione al parere di ARPA.</p>	No
X		<p>QUALITÀ DELLE ACQUE Osservazione n. 8</p> <p>Inoltre sarebbe opportuno chiarire, (pag. 77 CLIR ) per il criterio 3B "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" nella "Definizione dei livelli di tutela" come debba essere intesa la frase, "la reale zona di rispetto deve essere valutata mediante uno studio idrogeologico volto a definire la definizione del flusso locale della falda" considerato che le disposizioni del comma 4 dell'articolo 94 del DLgs 152/2006, "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" riportate anche nelle "Indicazioni di carattere generale" prevedono il divieto delle attività di gestione dei rifiuti (h) nell'area di rispetto.</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006 il criterio 3B prevede il livello di tutela escludente per tutte le attività di gestione rifiuti. Si provveda a eliminare tale previsione.</p> <p>Considerato inoltre che, a seguito di una verifica con il servizio regionale competente in materia di tutela delle acque, è stato chiarito che i criteri 3B e 3C hanno finalità comune, per semplicità di applicazione si è provveduto a unire i suddetti criteri in un unico criterio 3B denominato "Distanza da impianti di captazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano". Tale criterio prevede le stesse fasce di rispetto dei precedenti, garantendo altresì gli stessi livelli di tutela precedentemente considerati.</p>	Si
X		<p>QUALITÀ DELLE ACQUE Osservazione n. 9</p> <p>Si chiede, inoltre, di chiarire come debba essere intesa la interrelazione tra i due criteri 3A e 5E. A pag. 75 del CLIR si specifica, infatti, per il criterio 3A "Aree di pertinenza dei corpi idrici" che "Nella localizzazione degli impianti il presente criterio deve necessariamente essere messo in relazione con il criterio 5E - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna che prevede a sua volta una fascia di rispetto finalizzata alla tutela dei beni paesaggistici". Si osserva, che nella sezione relativa al criterio 5E "5E - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri "si afferma che quest'ultimo dovrà, a sua volta, essere "messo in relazione" con il criterio 3A "Aree di pertinenza dei corpi idrici" (pag. 118 del CLIR).</p>	<p>Si veda sopra relativamente alle variazioni da apportare al criterio 3A.</p> <p>Per quanto attiene il rapporto tra il criterio 3A e il criterio 5E si fa presente che il criterio 3A deriva dall'articolo 41 del decreto legislativo 152/2006 e tutela le aree corrispondenti alla fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici per le quali si deve assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.</p> <p>Il criterio 5E deriva dal decreto legislativo 42/2004 che prevede che ogni intervento di trasformazione degli ambiti relativi a fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 1775/1933 e delle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004.</p> <p>Derivando da differenti normative i criteri sopra citati hanno per alcune unità impiantistiche livelli di tutela differenti, per tale motivo è stato precisato che nella localizzazione degli impianti gli stessi criteri devono essere messi in relazione. In ogni caso prevale il criterio di maggior tutela.</p>	No
X		<p>QUALITÀ DELLE ACQUE Osservazione n. 10</p>		

		Con riferimento alle tabelle a pag. 76 e a pag.120 del CLIR, che si riferiscono rispettivamente ai suddetti criteri 3A e 5E, si chiede di chiarire il criterio relativo alla localizzazione di talune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti. L'art. 115 del D. Lgs. 152/2006 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" vieta la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune e richiede che le regioni legiferino in tal senso. Come viene specificato a pag. 74 dello stesso CLIR, in merito, la legge regionale FVG n.11 del 2015 all'art. 18 fa esplicito divieto alla "realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e di discariche nella fascia di 150 metri dal piede dell'argine esterno o dal ciglio della sponda ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano individuabili, nella fascia di rispetto delineata con verbale della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo". Non è chiaro, pertanto, perché in relazione alla localizzazione di taluni impianti di smaltimento rifiuti nelle suddette tabelle sia previsto, in alcuni casi, il livello di tutela "AC" invece dell'Escludente (E).	Si veda sopra relativamente alle variazioni da apportare al criterio 3A (controdeduzioni ARPA), finalizzate a distinguere le aree di pertinenza dei corpi idrici dalle aree tutelate dall'articolo 18 della LR 11/2015.	No
X		QUALITÀ DELLE ACQUE Osservazione n. 11 Si ritiene necessario, infine, che il Piano consideri i risultati delle attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei soprattutto per quelli localizzati nelle aree limitrofe ad impianti di stoccaggio e/o smaltimento dei rifiuti ed a valle della direzione del flusso idrologico, e preveda, altresì, l'istituzione di nuovi siti di monitoraggio qualora le reti esistenti non si rivelino adeguate a valutare i possibili impatti di tutte le tipologie di impianti di trattamento rifiuti (compresi i nuovi impianti, qualora previsti), inclusi gli effetti sulle acque delle emissioni in atmosfera.	Il documento in esame deriva dal disposto del comma 3, lettera l) dell'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 e consiste nella definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p). Non si ritiene pertanto tale attività di monitoraggio pertinente con le finalità del CLIR. Il monitoraggio dei corpi idrici è peraltro esplicitamente previsto tra le attività del P.T.A.	No
	X	OSSERVAZIONI REDAZIONALI Osservazione n. 12 Si ricorda che il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti" è stato abrogato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"	Aggiornare il Rapporto ambientale tenendo conto che il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti" è stato abrogato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)".	Si
X	X	OSSERVAZIONI REDAZIONALI Osservazione n. 13 A pag. 29 del CLIR è indicato erroneamente il D. Lgs. 151/2006, volendo probabilmente indicare il D. Lgs. 151/2005, che tuttavia è stato abrogato e sostituito dal D. Lgs. n. 49 del 14/3/2014.	Osservazione non accolta in quanto nel documento non è stata rinvenuta l'indicazione del decreto legislativo 151/2006.	No
<b>Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia</b>				
X		OSSERVAZIONE I Anche se il sedime vincolato di qualunque bene culturale è sempre escluso dalla localizzazione di qualsiasi impianto di gestione rifiuti, non sembrano invece essere protette con la dovuta attenzione le visuali dei suddetti beni culturali dalla interferenza di impianti per i quali si determinino condizioni di mutua intervisibilità (con effetti potenzialmente negativi sul decoro, nonostante le mitigazioni). Tale esigenza di evitare o almeno mitigare efficacemente l'interferenza visiva infatti viene indirettamente presa in considerazione nel solo criterio 5L)"prossimità ad aree con presenza di beni culturali" ma in modo non esaustivo e non soddisfacente perché: -la definizione di "prossimità" lascia spazi di interpretazione discrezionali perché non individua un limite preciso a partire dal quale si applica il livello di tutela in rapporto al concreto impatto paesaggistico dell'impianto (impatto che può essere prodotto da aspetti strettamente visivi, quali altezza di una ciminiera o di una struttura edilizia e suoi elementi cromatici e materici di	Si riporti la definizione di prossimità indicata nel parere del servizio paesaggio nelle indicazioni di carattere generale (punto 1 pag. 3). Non esiste tuttavia a livello normativo una definizione precisa di "prossimità". Si ritiene pertanto sensato che eventuali problematiche di impatto paesaggistico legate alla prossimità di un impianto con beni tutelati vadano valutati di volta in	Parziale

	<p>finitura, ma anche da emissioni con rumori, polveri, cattivi odori, ecc.) in grado di alterare la percezione del bene culturale tutelato e di interferire con la sua fruizione pubblica;</p> <p>-il livello di tutela adottato in questo caso, sempre AC, appare debole in rapporto al rischio che corrono i beni culturali perché esclude una procedura esplicita di valutazione di compatibilità dell'impianto, rischiando una adozione sistematica e discrezionale di "accorgimenti progettuali che possa consentire di superare gli elementi di cautela" e producendo quindi un insufficiente controllo degli effetti di questa prossimità al bene culturale;</p> <p>-analogamente, quest'ultima osservazione critica deve essere rivolta per quanto riguarda i beni paesaggistici, tanto individuati ope legis che per decreto, anche al criterio 5 O) "visibilità del sito [dell'impianto] da località turistiche e da punti panoramici" che presenta analoghi difetti di indefinitezza e di debolezza del livello di tutela.</p>	<p>volta in funzione della localizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti, dell'unità impiantistica, del suo inserimento nell'ambiente circostante, delle opere di mitigazione previste, delle condizioni meteo-climatiche qualora incidano su eventuali emissioni dovute all'impianto, ecc., nonché in funzione della tipologia di bene tutelato.</p> <p>Per quanto riguarda le ragioni legate all'"indeterminatezza" dei criteri AC si veda quanto già specificato e chiarito nel commento all'osservazione di ARPA FVG. Si noti in particolare come la quasi totalità degli impianti di trattamento rifiuti (con unica eccezione di impianti che per tipologia e dimensione non possono arrecare impatti negativi sull'ambiente) e loro varianti rientrano nelle casistiche per cui risulta necessaria una procedura in materia di VIA (d.lgs. 152/2006, parte seconda e LR 43/1990). Nell'ambito della valutazione di impatto ambientale dell'impianto viene debitamente tenuto conto anche degli aspetti legati alla visibilità dello stesso rispetto ad eventuali beni tutelati presenti nel territorio. Non esiste inoltre rischio di "discrezionalità" in quanto la procedura di VIA è gestita da un unico soggetto pubblico.</p> <p>Vedi sopra</p>	<p>No</p> <p>No</p>
X	<p>OSSERVAZIONE 2 In rapporto alle preoccupazioni espresse si chiede che sia presa in considerazione l'opportunità che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla procedura di compatibilità di un impianto per la categoria di criteri 5 prevista dal livello di tutela AL sia prescritta la partecipazione obbligatoria della scrivente Soprintendenza e che, sempre e soltanto per la stessa categoria di criteri 5, il livello di tutela AC sia sostituito dal livello di tutela AL. In caso contrario si chiede che per tutti i beni paesaggistici valga la categoria E di esclusione.</li> <li>- In ogni caso, che per il Criterio 5 (Tutela beni culturali e paesaggistici) sia sempre adottato il livello di tutela E relativamente alle seguenti tipologie di impianti: Discariche, Stoccaggio, Recupero (categoria: Chimico-Fisico-Biologico), Trattamento Chimico-Fisico e Biologico; Trattamento veicoli fuori uso – Autodemolizione-Rottamazione-Frantumazione; Inceneritore; Coinceneritore.</li> </ul>	<p>Qualora sussista la presenza di beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 42/2004 (cioè tutti i casi in cui nella classe 5 è stato imposto il livello di tutela AL) la Soprintendenza è già chiamata ad esprimersi nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Per quanto riguarda il livello di tutela AC si veda quanto sopra esposto.</p> <p>Sulle ragioni per cui non si ritiene opportuno imporre un livello di tutela escludente all'intera classe 5 (tranne che per i criteri 5F e 5G) si rinvia alle considerazioni esposte in risposta al parere di ARPA.</p> <p>Vedi sopra. Non si ravvedono peraltro all'interno della richiesta effettuata dalla Soprintendenza le specifiche ragioni a supporto della richiesta effettuata. La rilevanza in termini di impatto paesaggistico di una data opera su un bene tutelato è valutazione propria del singolo procedimento di autorizzazione paesaggistica.</p>	<p>No</p> <p>No</p>
X	<p>OSSERVAZIONE 3 Si chiede che sia inserito il richiamo alla vigente normativa riguardo alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 D.Lgs. 50/2016 (ex artt. 95-96 D.Lgs. 163/2006), ove applicabile, per i singoli progetti di intervento e ci si riserva pertanto di esprimere in tale sede lo specifico parere di competenza, valutando di volta in volta i possibili impatti negativi sul patrimonio sia terrestre che subacqueo.</p>	<p>Si ritiene che un richiamo al decreto legislativo 50/2016, che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, non sia appropriato in quanto dispone principi generali da applicare nei soli casi in cui l'opera sia pubblica.</p>	<p>No</p>
X	<p>OSSERVAZIONE 4 Non dovranno essere mai essere considerate preferenziali per la localizzazione degli impianti di rifiuti "aree degradate dal punto di vista paesaggistico" che siano anche "beni paesaggistici" anche se in condizioni di degrado. Tali beni paesaggistici invece devono essere sempre oggetto di una adeguata riqualificazione.</p>	<p>Nelle indicazioni di carattere generale del criterio 10D è specificato che "Il criterio si applica alle aree degradate che non ricadono in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, per le quali si rimanda agli specifici criteri di cui alla classe 5. Tutela dei beni culturali e paesaggistici e 6. Tutela del patrimonio naturale".</p>	<p>Si</p>
<b>Friul Julia Appalti</b>			
X	<p>Al Capitolo 3.3 "Ambito di applicazione dei criteri localizzativi" è previsto che: "Nelle aree in cui</p>	<p>Si provvederà a riformulare la frase come segue:</p>	<p>Parziale</p>

		<p>è esclusa la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa". Si ritiene estremamente penalizzante applicare una tale disposizione ad impianti esistenti che, pur in fase di semplice rinnovo tal quale dell'autorizzazione, senza alcun incremento di potenziali impatti sul territorio, si troverebbero nell'incertezza della prosecuzione della loro attività, a causa di fattori estranei all'impianto (quali ad es. realizzazione di un pozzo ad uso idropotabile, edificazione di case sparse, realizzazione di una nuova struttura cimiteriale, ecc.). Tale frase risulta comunque incoerente con quanto di seguito riportato: "In fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione potrà essere valutata la necessità di effettuare interventi di mitigazione ambientale e di introdurre opportuni presidi al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare". In tal caso la ditta, sempre a causa di fattori estranei all'impianto, in fase di rinnovo tal quale dell'autorizzazione, potrebbe vedersi prescrivere interventi onerosi, non quantificabili preventivamente e quindi non programmabili all'interno di un piano finanziario di impresa a lungo termine. Tali "interventi di mitigazione ambientale" non sono infatti in alcun modo dettagliati nel Piano e lasciati nella piena discrezione delle diverse autorità competenti, portando tra l'altro al rischio di disparità di trattamento di aziende tra di loro concorrenti.</p>	<p>"Gli impianti esistenti alla data di approvazione dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti possono continuare ad operare fino alla scadenza dell'autorizzazione alla gestione. In fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione in presenza di vincoli escludenti, di attenzione limitante non precedentemente considerati in fase autorizzativa, potrà essere valutata, da parte dei servizi regionali competenti al rilascio del rinnovo, sulla base di una relazione presentata dal proponente, la necessità di effettuare eventuali interventi di mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare, tenendo conto delle opere di mitigazione già realizzate nel corso dell'attività dell'impianto.  Quanto previsto per gli impianti esistenti vale anche nel caso di vincoli sopravvenuti o nel caso in cui sopraggiungano normative che impongano adeguamenti impiantistici, se non diversamente stabilito dalle normative medesime."  Si vedv sopra (commento ai pareri Rott-ferr e Assofermet).</p>	
X		<p>Analoghe criticità emergono in merito all'applicazione di tutti i criteri localizzativi anche alle varianti sostanziali di impianti esistenti (Cap. 3.3: "<i>I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti si applicano alle istanze di autorizzazione l. . . di nuovi impianti e di varianti sostanziali degli impianti esistenti.</i>"). Tra l'altro, si deve considerare come alcune modifiche impiantistiche che ricadono nella casistica di variante sostanziale (come ad esempio aumento delle potenzialità dovuto a miglorie delle linee di trattamento esistenti o a ottimizzazione dei flussi di trattamento interni, ecc.) potrebbero in realtà non incidere su matrici diverse da quelle già valutate in sede di rilascio dell'autorizzazione e non produrre ulteriori impatti. L'applicazione anche a queste casistiche di variante di criteri sopravvenuti successivamente all'inizio dell'attività di un impianto, mortifica le possibilità di sviluppo e di crescita di un'azienda esistente. Inoltre, si sottolinea il fatto che le varianti sostanziali approvate per un impianto sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale prevedono che il gestore dell'impianto individui e adotti le Migliori Tecniche Disponibili (MTD o BAT 'Best Available Techniques') al fine di ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente, contribuendo quindi a una maggiore tutela dal punto di vista ambientale.</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 34/2017, i criteri localizzativi si applicano anche alle varianti di impianti autorizzati qualora la modifica preveda, indipendentemente dal regime autorizzativo (autorizzazione unica, AIA, AUA, procedure semplificate), la realizzazione presso l'impianto di unità impiantistiche differenti da quelle autorizzate, oppure l'introduzione di rifiuti pericolosi presso l'impianto autorizzato al trattamento di rifiuti non pericolosi, oppure l'aumento della potenzialità autorizzata dell'impianto. Si rinvia inoltre alle considerazioni effettuate in risposta al parere della ditta Casini in cui si è chiarito in che termini, per taluni criteri specifici, si applicheranno i criteri localizzativi per le varianti.</p>	Parziale
X		<p>Particolarmente penalizzanti risultano i criteri localizzativi di cui ai punti 8A e 8B relativi alla distanza da centri abitati e da case sparse, qualora applicati ad impianti esistenti (sia in fase di rinnovo che di modifica sostanziale). La realizzazione di nuovi centri abitati o di case sparse nei dintorni di un impianto esistente, rappresenta un fattore derivante da scelte pianificatorie (o addirittura deroghe alle stesse previste da normative sovraordinate, come nel caso di imprenditori agricoli) su cui l'impianto non ha alcuna forma di controllo. Nonostante ciò, la deroga a tali criteri localizzativi prevista al Capitolo 5.2 (comunque prevista solo nel caso di livello di tutela di attenzione limitante (AL) e non nei casi in cui tale criterio ha valore escludente (E)), fa ricadere totalmente sull'impianto l'onere di dimostrare l'assenza di potenziali impatti attraverso complesse e onerose modellizzazioni di ricaduta di emissioni. Con l'applicazione di tali criteri, il piano in oggetto andrebbe a condizionare negativamente l'attività di un impianto esistente, a causa di fattori sopravvenuti successivamente all'avvio dell'esercizio dell'impianto stesso e per esso imprevedibili.</p>	<p>Per quanto riguarda il criterio 8A, si ricorda che, tranne che per le discariche, gli inceneritori, i coinceneritori e gli impianti di compostaggio ACM, il livello di tutela escludente deve intendersi di attenzione cautelativa se l'impianto è ubicato in zona industriale o artigianale. Pertanto, sebbene si concordi sul fatto che spesso l'impianto non abbia possibilità di intervenire in determinate scelte comunali, le ricadute in termini di oneri economici dei citati criteri è prevista solamente per le discariche, gli inceneritori, i coinceneritori e gli impianti di compostaggio ACM e per gli impianti localizzati in zona non industriale o artigianale. Si rinvia alle considerazioni effettuate in risposta al parere della ditta Casini in cui si è chiarito in che termini, per tale criterio, si applicheranno i criteri localizzativi per le varianti e in cui si sono esplicitate le modifiche da apportare al criterio per i casi di impianti nuovi e varianti in area industriale/artigianale esistente a distanze inferiori a 100m dall'abitato o da case singole.</p>	Parziale
X		<p>Fortemente penalizzante e non coerente con la normativa nazionale risulta infine il criterio 4A relativo alle aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici, che impone il livello di tutela escludente (E) per la localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi nelle aree classificate come Zona Sismica 1 dalla delibera di Giunta Regionale 845/2010, predisposta ai sensi</p>	<p>Relativamente al criterio 4A, considerato che il decreto legislativo 36/2003 all'allegato 1, punto 2.1 prevede la possibilità che, con provvedimento motivato, le regioni possano autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nelle aree a rischio sismico di 1ª categoria così come classificate dalla legge 64/1974, si ritiene di poter attribuire il livello di tutela di</p>	Si

	<p>dell'articolo 3, comma2, lettera a) della Legge Regionale 16/2009 (aree già classificate a rischio sismico di prima categoria dalla Legge 64/1974). A supporto del criterio i CLIR citano il D.Lgs. 36/2003, senza però menzionare quanto riportato nello stesso all'allegato 1, punto 2.1 ove si afferma che "...Con un provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti II (ovvero le aree a rischio sismico di 1A categoria così come classificate dalla Legge 64/1974, e provvedimenti attuativi), purché le caratteristiche del luogo e le eventuali misure correttive da adottare indichino che la discarica non costituisca un grave rischio dal punto di vista sismico. Si ritiene che il criterio 4A risulti non coerente e immotivatamente più limitativo rispetto alla normativa nazionale, che dovrebbe prevalere in quanto di rango superiore. Inoltre, le "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 prevedono uno specifico paragrafo, i17.11 "Opere e sistemi geotecnici" all'interno del capitolo 7 sulla progettazione per azioni sismiche, che disciplina la progettazione e la verifica delle opere e dei sistemi geotecnici soggetti ad azioni sismiche, nonché i requisiti cui devono rispettare i siti di costruzione e i terreni interagenti con le opere in presenza di tali azioni. Si ritiene quindi opportuno che, come per tutti gli altri impianti che ricadono in aree a rischio sismico classificate come zona 1, per cui devono essere condotte le analisi di stabilità in condizioni dinamiche, anche per le discariche di rifiuti non pericolosi debba essere introdotto il livello di attenzione cautelativa (AC) invece che quello escludente (E).</p>	<p>attenzione limitante alle discariche per non pericolosi.</p>	
<b>Comune di Monfalcone</b>			
<b>X</b>	<p>Una delle maggiori problematiche che interessano negli ultimi anni il territorio del Comune di Monfalcone riguarda i consistenti flussi di traffico che interessano la rete stradale, con particolare riferimento alle arterie di accesso alle aree industriali/artigianali e al porto comprendenti tratti della rete stradale regionale di primo livello, le quali sono percorse da traffico "di attraversamento" con significative quote di traffico pesante.</p> <p>Si fa presente che le criticità sopra richiamate sono emerse sia durante l'elaborazione del Piano del traffico intercomunale di Monfalcone – Staranzano – Ronchi dei Legionari (anno 2008) sia a valle di una recente campagna di rilievi di flusso di traffico (febbraio 2016) legata alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.</p> <p>In particolare la SS14 (via Colombo e via Boito), il Viale O. Cosulich, la SP 19, la SR 305, tra l'ospedale San Polo e il centro Commerciale Emisfero, raggiungono, nelle ore di punta, percentuali di saturazione maggiori del 60% fino a punte dell'80%.</p> <p>Si evidenzia che il "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica", all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione riporta:</p> <p><i>"Art. 5 "Rete viaria", comma 1, lett b)</i></p> <p><i>La rete stradale regionale di primo livello di collegamento regionale e nazionale, con funzioni di transito e scorrimento a medio raggio e di collegamento con i capoluoghi di provincia e con i nodi funzionali individuati dal Piano. Tale rete comprende strade extraurbane principali e secondarie e tratti interni che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Nella rete stradale regionale di primo livello rientrano altresì gli assi viari con previsione di assoggettabilità a pedaggio, di competenza regionale;</i></p> <p><i>Art. 5 "Rete viaria", comma 4:</i></p> <p><i>I livelli di servizio della rete stradale regionale individuata dal presente Piano, valutati in conformità alla normativa vigente, sono:</i></p> <p><i>a) il livello B per gli assi viari della rete di primo livello assoggettati a pedaggio;</i></p> <p><i>b) il livello C per il resto della rete stradale di primo livello;</i></p> <p><i>c) il livello D per le penetrazioni urbane individuate dal presente Piano."</i></p> <p>Dal Piano infrastrutture regionale emerge quindi che il livello di servizio per la rete di primo livello, tra cui sono compresi gli assi stradali in territorio comunale sopra elencati, dovrebbe</p>		

	<p>essere il livello "C".  Risulta evidente che la realtà attuale della rete stradale di primo livello che interessa il Comune di Monfalcone si discosta in maniera significativa rispetto a quanto atteso dal Piano regionale di settore.  Si sottolinea inoltre che le ripercussioni legate alla congestione del traffico stradale e/o comunque ad un traffico intenso hanno impatti negativi su diversi aspetti di rilevanza sia ambientale, come l'aumento di inquinamento atmosferico (NOx, SOx, Polveri sottili, ecc..) e delle emissioni di gas serra, che socioeconomici, come la salute umana, la qualità della vita, la sicurezza stradale, l'aumento del "costo" legato al tempo di viaggio per quanto riguarda il settore industriale/commerciale, ecc...  Per quanto sopra premesso si ritiene che la viabilità di accesso ad aree industriali ed artigianali presenti nel Comune di Monfalcone, che il Piano in esame individua come aree potenzialmente preferenziali per la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, potrebbe presentare forti criticità legate ad elevati flussi di traffico che la interessano ai quali si andrebbe a sommare il traffico indotto da tali impianti.  Pertanto si propone, nel seguito, un criterio localizzativo che tenga conto di tale eventuale criticità.</p> <p><u>Proposta di criterio localizzativo:</u>  Si rileva che il criterio 10A, descritto al Par. 6.10 del progetto di CLIR, prende in considerazione l'accessibilità dell'area e la possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria definendo il livello di tutela "preferenziale" per la localizzazione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti qualora vi siano infrastrutture già esistenti, come ad esempio la viabilità di accesso, tenuto conto della distanza da caselli autostradali, linee ferroviarie e circonvallazioni, o la presenza di parcheggi, fognature, rete idrica, rete elettrica e del gas, illuminazione pubblica ecc...  La proposta che si intende avanzare riguarda in particolare le infrastrutture stradali eventualmente coinvolte dal traffico, leggero e pesante, indotto da un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti e che va a sommarsi al traffico già esistente.  Si ritiene utile prevedere un criterio legato non solo alla presenza di infrastrutture di accesso ad un eventuale impianto, ma anche al loro funzionamento, in termini livello di servizio e percentuale di saturazione.  Si propone quindi la definizione di un nuovo criterio localizzativo nell'ambito della classe omogenea 10 - "aspetti strategico - funzionali", a cui assegnare un livello di attenzione cautelativa (AC) per tutte le unità impiantistiche.  In sostanza si ritiene opportuno che, a livello progettuale, si renda obbligatoria la predisposizione di un adeguato studio del traffico relativo alla viabilità che verrebbe principalmente utilizzata dal traffico da e verso un nuovo impianto di recupero e smaltimento di rifiuti.  Lo studio avrà il compito di verificare il rispetto del livello di servizio della viabilità coinvolta previsto dalla pianificazione del traffico vigente sia a livello regionale che intercomunale/comunale (vedi "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica" e Piano Generale del Traffico Urbano, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).  Nell'eventualità che non sia prevista una precisa indicazione del livello di servizio a livello di pianificazione lo studio dovrebbe comunque appurare che non si verificano fenomeni di congestione della rete viaria interessata e che il funzionamento della stessa non risulti significativamente compromesso.  La fase di applicazione del criterio che pare più opportuna è la fase di "microlocalizzazione".</p>	<p>Il criterio in questione rientra negli aspetti strategico-funzionali e in tal senso deve essere considerato. Tiene comunque conto anche di aspetti di natura ambientale correlati agli impatti determinati sulla componente assetto territoriale dovuti al traffico prodotto da una data attività di trattamento rifiuti nonché agli impatti legati principalmente agli scarichi idrici, ai prelievi idrici. In tal senso, in termini generali, è indubbiamente preferibile localizzare un impianto dove esista una facile accessibilità all'area, dove l'area sia prossima ad arterie stradali di interesse regionale e dove esistano opere di urbanizzazione primaria (vedi fognature ed acquedotti). Eventuali criticità specifiche riferite a tali componenti ambientali possono essere valutate solo in sede di valutazione del progetto (in particolare nell'ambito dei procedimenti di screening e/o VIA a cui sono soggetti la stragrande maggioranza degli impianti di trattamento rifiuti).  Per venire comunque incontro alla richiesta del Comune, si provveda a introdurre una frase riferita al criterio che muta da livello P a livello AC il criterio stesso nel caso in cui la viabilità di accesso all'impianto sia caratterizzata da comprovate problematiche di congestione stradale con livelli di servizio inferiori al livello C. In fase progettuale andrà predisposto un adeguato studio del traffico relativo alla viabilità di accesso all'impianto. Lo studio avrà il compito di verificare il rispetto del livello di servizio della viabilità coinvolta previsto dalla pianificazione del traffico vigente sia a livello regionale che intercomunale/comunale (vedi "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica" e Piano Generale del Traffico Urbano) ovvero fenomeni di congestione della rete viaria interessata che compromettano il funzionamento della stessa. Tale studio sarà oggetto di valutazione nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'impianto.</p>	<p>Parziale</p>
<p>X</p>	<p>Osservazioni sulla coerenza esterna (Rapporto Ambientale):</p>		

		<p>Qualora dovesse essere accolta l'introduzione del criterio proposto, in fase di aggiornamento dell'analisi di coerenza all'interno del Rapporto Ambientale e con particolare riferimento alla coerenza esterna orizzontale, si ritiene utile evidenziare che il nuovo criterio troverebbe piena coerenza con gli obiettivi di piani equiordinati-vigenti di seguito elencati:</p> <p>Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica:  OB5. Perseguire lo sviluppo di una rete regionale di viabilità autostradale e stradale "funzionale e di qualità" correlata con lo "sviluppo sostenibile" e quindi in grado di assicurare, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, oltre ad un adeguato livello di servizio per i flussi di traffico, anche l'aumento della sicurezza e la riduzione dell'incidentalità.  OB6. Perseguire lo sviluppo di una rete regionale di viabilità autostradale e stradale "funzionale e di qualità" correlata con lo "sviluppo sostenibile" e quindi in grado di assicurare, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, oltre ad un adeguato livello di servizio per i flussi di traffico, anche l'aumento della sicurezza e la riduzione dell'incidentalità.</p> <p>Piano di Governo del Territorio:  Azione 1.1.1 "[...] disincentivare l'urbanizzazione nei pressi delle grandi infrastrutture di connessione viabilistica".</p>	Non essendo stato introdotto il criterio proposto, l'accoglimento della presente osservazione non risulta più necessario.	No
<b>Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità</b>				
X		<p>Per gli aspetti della biodiversità si evidenzia che il documento ha tenuto conto delle aree protette tutelate dalla L.R. 42/96 e s.m.i., dei prati stabili di cui alla L.R. 9/2005 e s.m.i. e dei siti della Rete Natura 2000, indicando per tali aree i criteri di localizzazione.</p> <p>Tali criteri appaiono coerenti con gli obiettivi di conservazione delle aree naturali protette e dei territori contermini a tali aree. Per quanto riguarda i criteri riportati nel capitolo "6E – territori contermini alle aree naturali protette" si richiede che nella definizione dei livelli di tutela venga precisato che laddove vengano individuate eventuali aree contigue ai parchi o riserve di cui all'art. 37 della L.R. 42/96 e s.m.i., in tale area vengano applicate i medesimi livelli di tutela, ora previsti nella fascia di rispetto compresa fra 0 e 300 m.</p>	Si provveda ad indicare quanto richiesto per il criterio 6E.	Si
	X	<p>Si sottolinea che a pag. 219 dell' "allegato 2 – valutazione ambientale strategica" non sono stati riportati 3 biotopi recentemente istituiti e precisamente i biotopi naturali denominati "Antico Cimitero Ebraico" e "Sorgenti del rio Viganella" in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), individuati con Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2015, n. 0255/Pres. e il biotopo naturale denominato "Prati della Congrua" in Comune di Fagagna (UD), individuato con Decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2016, n. 04/Pres..</p>	Nel Rapporto ambientale si indichino anche i 3 biotopi recentemente istituiti e precisamente i biotopi naturali denominati "Antico Cimitero Ebraico" e "Sorgenti del rio Viganella" in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), individuati con Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2015, n. 0255/Pres. e il biotopo naturale denominato "Prati della Congrua" in Comune di Fagagna (UD), individuato con Decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2016, n. 04/Pres.	Si
X		<p>Per i prati stabili tutelati dalla L.R. 9/2005 e s.m.i. si richiede che per quanto riguarda la localizzazione delle unità impiantistiche relative alle categorie discariche, inceneritori, co-inceneritori e impianti di trattamento dei veicoli fuori uso venga stabilito il livello di tutela escludente, considerato il notevole consumo di suolo che tali impianti possono determinare.</p>	Il consumo di suolo dipende dalla dimensione dell'impianto piuttosto che dalla tipologia. Va inoltre tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche del prato interferito. Così, l'effetto, in termini di riduzione di superficie prativa, può essere il medesimo sia che si tratti di una discarica che, ad esempio, di un semplice impianto di messa in riserva e/o deposito preliminare. In tal senso si ritiene sia più sensato che l'effettivo impatto dovuto alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti sui prati stabili vada valutato di volta in volta nel corso della specifica procedura prevista dalla LR 9/2005 per il rilascio della deroga al divieto di riduzione delle superfici prative.	No
X		Si concorda con il livello escludente per tutte le tipologie di impianto all'interno di siti Natura 2000.	Si prende atto	Si
X		Per quanto riguarda i territori contermini a tali siti sono state individuate due fasce di rispetto:	Nel criterio "6F – territori contermini alla Rete Natura 2000" si precisi che laddove i Piani di	Si

		una fascia di rispetto compresa fra 0 e 300 m in cui è stabilito un livello di tutela escludente (E) per la localizzazione di unità impiantistiche relative alle categorie discarica, incenerimento e coincenerimento ed un livello di attenzione limitante (AL) per la localizzazione delle altre unità impiantistiche. Nella fascia compresa fra 300 e 1000 m è stabilito un livello di attenzione limitante (AL) per la localizzazione di tutte le unità impiantistiche. Per la localizzazione degli impianti nelle aree caratterizzate dal livello di attenzione limitante (AL) è necessario effettuare la procedura di verifica di significatività dell'incidenza ambientale o la valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1323/2014. Si ritiene che tali fasce di rispetto possono essere considerate coerenti per valutare l'eventuale effetto indiretto di un progetto di un impianto di trattamento dei rifiuti esterno sulle aree SIC/ZSC o ZPS e per valutare eventuali interferenze del progetto con le aree esterne a siti Natura 2000 ma che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate o per verificare se vi siano interruzioni delle aree di collegamento ecologico funzionale. Si ritiene tuttavia che per quanto riguarda i criteri riportati nel capitolo "6E – territori contermini alla Rete Natura 2000" nella definizione dei livelli di tutela venga precisato che laddove i Piani di gestione o l'atto attuativo alla D.G.R. n. 1323/2014 prevedano aree di interferenza ambientale diverse dalle fasce di rispetto individuate dal Piano in oggetto, di tali aree si dovrà tener conto nell'applicazione dei livelli di tutela per la localizzazione delle unità impiantistiche.	gestione o l'atto attuativo alla D.G.R. n. 1323/2014 prevedano aree di interferenza ambientale diverse dalle fasce di rispetto individuate dai criteri localizzativi, di tali aree si dovrà tener conto nell'applicazione dei livelli di tutela per la localizzazione delle unità impiantistiche.	
	X	Si concorda infine con le valutazioni riportate nello studio di incidenza che conclude che anche per gli impianti dagli effetti più "impattanti" sui siti Natura 2000 non si possa definire a priori effetti definibili come "non mitigabili" e si ritiene pertanto che tali progetti e più in generale tutti i progetti degli impianti di trattamento dei rifiuti e le eventuali misure di mitigazione andranno valutate in sede di verifica di significatività o valutazione dell'incidenza ambientale.	Si prende atto.	Si
	X	Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici si possono riportare le osservazioni di seguito riportate. Si segnala che la tutela dei beni culturali e paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 è prevista solamente per i beni e le aree riportati dalle schede 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I; le schede 5L, 5M, 5N, 5O rientrano fra gli "altri beni di valore culturale e paesaggistico". Appare opportuno riportare quindi tale distinzione nello schema di pag. 109 del Piano.	Si provveda a riportare nella tabella di pag. 109 la distinzione tra i "beni culturali e paesaggistici" e "altri beni di valore culturale e paesaggistico".	Si
	X	Per gli "immobili e aree di notevole interesse pubblico" di cui alla scheda 5B si chiede venga applicato il livello di tutela escludente per la localizzazione di unità impiantistiche relative alle categorie discariche, inceneritore e coinceneritore e impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, in quanto sono beni dichiarati con provvedimento espresso di interesse pubblico per la loro importanza paesaggistica e le tipologie di impianto sopra riportate appaiono incompatibili per i suddetti beni.	Si ritiene congrua la richiesta effettuata dal Servizio, in ragione della rilevanza del bene sottoposto a tutela, pertanto si provveda ad applicare il livello di tutela escludente per le unità impiantistiche afferenti alle seguenti categorie: discarica, autodemolizione, frantumazione, incenerimento e coincenerimento.	Si
	X	Per i "territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia" e per i "territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia" di cui alle schede 5C e 5D rispettivamente, si richiede venga previsto il livello di tutela escludente per la localizzazione di unità impiantistiche relative agli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, considerato l'elevato impatto dal punto di vista paesaggistico che tali impianti determinano.	Si osserva che in genere l'impatto paesaggistico di un'opera (ivi inclusi gli impianti di trattamento rifiuti) dipende da una serie di aspetti prettamente progettuali, legati principalmente alla dimensione dell'impianto (in superficie ed elevazione) e alle opere di mitigazione adottate. L'area tutelata dai criteri 5C e 5D peraltro è piuttosto estesa e variabile per caratteristiche. Si ritiene pertanto più sensato demandare la valutazione sulla effettiva rilevanza dell'impatto paesaggistico al procedimento di autorizzazione paesaggistica.	No
	X	Per quanto riguarda le "zone di interesse archeologico" di cui alla scheda 5I si ritiene che debba essere previsto il livello di tutela escludente per la localizzazione di tutte le tipologie di impianto, poiché spesso tali zone derivano da dichiarazione di interesse culturale.	Si ritiene congrua la richiesta effettuata dal Servizio, in ragione della rilevanza del bene sottoposto a tutela, pertanto si provveda ad applicare il criterio escludente per tutte le tipologie impiantistiche.	Si
	X	Nella scheda 5L "prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004" si chiede di aggiungere nel titolo la dicitura "e ulteriori contesti di cui all'art. 143 c. 1 lettera e) del D.lgs. 42/04". Nella definizione dei livelli di tutela si dovrà tener conto dei	Si provveda a modificare parzialmente la denominazione del criterio 5L e a riportare l'indicazione di cui al punto 1 dell'osservazione. In merito al punto 2 dell'osservazione si evidenzia che il Piano Paesaggistico Regionale non	Parziale

	<p>seguenti 2 casi:</p> <p>1) prossimit�: sono quelle aree che entrano in relazione visiva (intervisibilit�) con i beni paesaggistici; per tali aree si dovr� prevedere il livello di tutela AC per la localizzazione di tutte le categorie di impianto;</p> <p>2) ulteriori contesti individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 149 c. 1 lettera e) del D.Lgs. 42/04; per tali aree va identificato il livello di tutela escludente per la localizzazione di tutte le categorie di impianto.</p>	<p>prevede specifici vincoli relativi agli impianti di trattamento rifiuti per gli ulteriori contesti individuati. Considerato che all'articolo 15 del Piano stesso � stabilito che tutte le disposizioni del PPR riguardanti beni paesaggistici prevalgono sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in ogni altro strumento di pianificazione, inserire il criterio escludente per ogni tipologia di impianto, indipendentemente dalla tipologia di contesto, potrebbe essere una misura priva di efficacia.</p> <p>Si evidenzia altres� che gli ulteriori contesti relativi alla rete ecologica sono gi� considerati nei CLIR alle schede 6B e 6C con criterio escludente per ogni tipologia di impianto e che sono state altres� previste delle misure di tutela per i territori contermini a tali aree, nonch� per le aree di collegamento ecologico funzionale, alle schede 5E, 5F e 5D.</p> <p>Per quanto riguarda gli ulteriori contesti riferiti ai beni culturali, ai beni dichiarati di notevole interesse e ai beni paesaggistici si provveda a inserire un riferimento alle specifiche norme del Piano Paesaggistico Regionale nelle relative schede dei criteri.</p>	
X	<p>Per quanto riguarda le "aree degradate dal punto di vista paesaggistico" nella definizione dei livelli di tutela dovr� essere precisato che in ogni caso il progetto dell'impianto dovr� tendere alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate e al miglioramento della qualit� del paesaggio.</p>	<p>Si provveda ad indicare quanto richiesto nel criterio 10D.</p>	<p>Si</p>
X	<p>Si segnala che per quanto riguarda la fonte dei dati per gli aspetti paesaggistici si pu� far riferimento al web gis sviluppato nell'ambito del Piano paesaggistico regionale:  <a href="http://webgis.simfvg.it/qdjango/projects/consultazione-cdo-ppr-fvg/view/">http://webgis.simfvg.it/qdjango/projects/consultazione-cdo-ppr-fvg/view/</a>.</p>	<p>Si ringrazia per la collaborazione</p>	
<b>Rott-Ferr</b>			
X	<p>In particolare intendiamo evidenziare la nostra preoccupazione in relazione alla D.G.R. n. 1988, del 9 ottobre 2015, per quanto riguarda i criteri localizzativi degli Impianti di Trattamento e Recupero di Rifiuti, nella parte in cui dispongono un c.d. "livello di tutela" di 100 metri di distanza da "case sparse" e da "centri abitati" in quanto pensiamo che esporr� entrambi i nostri Impianti di Recupero a future e concrete difficolt� essendo l' impianto di Pordenone situato di certo entro tale limite, mentre quello di Udine dovrebbe essere al limite. Infatti, l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi non � limitata ai progetti di nuovi Impianti di Recupero ( tra cui Recupero Metalli, trattamento RAEE, Autodemolizione), bens� anche ai progetti di varianti sostanziali di Impianti gi� esistenti.</p> <p>Esiste per� in noi il timore che ogni variazione quali-quantitativa comporti la necessaria e successiva variante sostanziale che, visto il posizionamento degli impianti, comporti ulteriori aggravii gestionali, facendo optare l'azienda per una staticit� controproducente per il mercato attuale, non permettendo cos� a raggiungere i precisi obiettivi di sviluppo portati avanti dalla Commissione UE attraverso la Circular Economy.</p> <p>Senza tener conto che un eventuale spostamento dell'impianto, viste le necessit� normative, tecniche e tecnologiche della gestione rifiuti comporti un investimento non sostenibile dall'azienda.</p>	<p>Per quanto riguarda i criterio 8A, si rinvia alle considerazioni effettuate in risposta alle osservazioni della ditta Casini. Per quanto attiene alla definizione di variante si rinvia alle considerazioni effettuate in risposta alle osservazione della ditta Friul Julia Appalti.</p>	<p>Parziale</p>
X	<p>Nonostante si apprezzi il fatto che nel Capitolo 3.3. "Ambito di applicazione dei criteri localizzativi" del presente D.P.Reg., e anche nell' Allegato 2, si specifica che nel caso di impianti gi� esistenti, il D.P.Reg. non si applica fintantoch� non viene chiesta una variante sostanziale dello stesso. Qualora, poi, dovessero emergere criteri escludenti per impianti gi� esistenti, lo stesso potr� continuare ad operare, non avendo il documento carattere retro attivo, senza che si preveda la ricollocazione dell'impianto; ed in fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione potr� essere valutata la necessit� di effettuare interventi di mitigazione ambientale e di introdurre opportuni presidi al fine di rendere quanto pi� possibile compatibile la presenza dell' impianto con l'area da tutelare, la preoccupazione permane.</p>	<p>Vedi sopra.</p>	<p>Parziale</p>

X		Sulla base delle nostre esperienze, secondo noi, al fine di ridurre al minimo valutazioni disarmoniche da parte delle singole Provincie, garantire la dovuta certezza giuridica nonché la parità di trattamento dei diversi impianti di recupero, sarebbe opportuno indicare, fosse anche a titolo esemplificativo, quali possano essere gli interventi di mitigazione e gli opportuni presidi, questo anche al fine di mantenere un pari livello di concorrenzialità fra le diverse aziende presenti nel territorio.	Vedi controdeduzioni alla Assofermet e alla ditta Casini.	Si
X		Poiché al di là del c.d. "Livello Escludente", la Delibera declina anche le ulteriori due ipotesi di Livello di "Attenzione Limitante" e "Attenzione Cautelativa" si chiede di chiarire se gli Impianti già esistenti che fossero localizzati alle distanze indicate, ad esempio, nella Tabella 8 A (Distanza dai centri abitati) e 8 B (Distanza da case sparse), comportando Livelli di Attenzione Limitante o Attenzione Cautelativa, debbano presentare la medesima documentazione ivi elencata per i nuovi Impianti, ossia: -nell' ipotesi di Attenzione Cautelativa dovrebbero presentare alla Provincia un progetto che, tra l'altro, individui "opportuni interventi di mitigazione" degli impatti, in relazione alla tutela della popolazione"; -nell'ipotesi di Livello di Attenzione Limitante l'Impianto dovrà redigere "un'analisi puntuale atta ad escludere eventuali rischi di interferenza con le case sparse ed evidenziare gli interventi di mitigazione". Pare necessario una definitiva indicazione regionale in merito.	Si rinvia alle considerazioni effettuate in risposta alle osservazioni della ditta Casini e alla ditta Friul Julia Appalti. Gli impianti esistenti interessati dai criteri 8A e 8B devono presentare un progetto che preveda opportuni interventi di mitigazione, qualora venga richiesta una variante di cui alla legge regionale 34/2017. In fase di rinnovo dell'autorizzazione, così come specificato nel documento, potrà essere valutata la necessità di realizzare opere di mitigazione ambientale, tenendo comunque conto degli interventi già precedentemente realizzati dal proponente nel corso dell'attività dell'impianto. Al momento dell'entrata in vigore dei criteri localizzativi, gli impianti esistenti interessati da vincoli possono continuare ad operare fino alla scadenza dell'autorizzazione. Si provveda ad esplicitare con maggior chiarezza quanto osservato.	Si
X		Si evidenzia che qualora gli Impianti già localizzati fossero, comunque, obbligati a presentare detta documentazione, in sede di richiesta di variazione sostanziale, non pare siano stati identificati puntualmente i documenti, le modalità di misurazione e valutazione, i progetti di intervento che un Impianto dovrebbe presentare per escludere i rischi di interferenza con le abitazioni e le azioni da porre in essere per la mitigazione degli impatti dell'Impianto. Oppure se dovrà essere l'Impianto che, senza alcuna precisa indicazione regionale in merito, dovrà farsi carico di comprovare documentalmente, tramite un'analisi puntuale, la propria non interferenza e/o apportare interventi di mitigazione degli impatti con la popolazione circostante. A nostro parere la certezza di diritto pare carente in merito; il fatto che il Decreto non declini i criteri atti a mitigare gli impatti con le abitazioni circostanti e i criteri per escludere i rischi di interferenza pone due ordini di problemi: da un lato l'incertezza circa i documenti da presentare, dall'altro la potenziale richiesta di documentazione differente in capo a ciascuna Provincia, evidenziando l'inevitabile arbitrarietà, conseguenza della mancata definizione dei criteri citati e dei relativi documenti.	A tal riguardo si rinvia alle considerazioni effettuate in risposta alle analoghe osservazioni della ditta Casini e della Assofermet.	Si
<b>Metfer</b>				
X		... In particolare intendiamo evidenziare la nostra preoccupazione in relazione alla D.G.R. n. 1988, del 9 ottobre 2015, per quanto riguarda i criteri localizzativi degli Impianti di Trattamento e Recupero di Rifiuti, nella parte in cui dispongono un c.d. "livello di tutela" di 100 metri di distanza da "case sparse" e da "centri abitati" in quanto pensiamo che esporrà il nostro impianto di recente acquisizione (luglio 2016) sito in Strada della Rosandra S.N.C. -Trieste (TS), a future e concrete difficoltà essendo situato di certo entro tale limite. Inoltre la nostra sede di Via Caboto 20 -Trieste (TS) si troverebbe in altrettante e concrete difficoltà essendo situata a meno di 30 m dalle infrastrutture ferroviarie e quindi rientrando entro il c.d. "Livello Escludente". Infatti, l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi non è limitata ai progetti di nuovi Impianti di Recupero (tra cui Recupero Metalli, trattamento RAEE, Autodemolizione), bensì anche ai progetti di varianti sostanziali di Impianti già esistenti. Esiste però in noi il timore che ogni variazione quali-quantitativa comporti la necessaria e successiva variante sostanziale che, visto il posizionamento degli impianti, comporti ulteriori aggravii gestionali, facendo optare l'azienda per una staticità controproducente per il mercato attuale, non permettendo così a raggiungere i precisi obiettivi di sviluppo portati avanti dalla	In relazione al criterio 8A e 8B si rinvia alle considerazioni effettuate in risposta alle analoghe osservazioni della ditta Casini e della Assofermet.  In merito al criterio 9B, si osserva che rilevata la possibilità di derogare le distanze dalle infrastrutture viarie, con apposita istanza da presentare all'ente gestore, il livello di tutela del criterio sia modificato in attenzione limitante per tutte le unità impiantistiche.	Si  Si

		Commissione UE attraverso la Circular Economy. Senza tener conto che un eventuale spostamento dell'impianto, viste le necessità normative, tecniche e tecnologiche della gestione rifiuti comporti un investimento non sostenibile dall'azienda.		
		Nonostante si apprezzi il fatto che nel Capitolo 3.3. "Ambito di applicazione dei criteri localizzativi" del presente D.P.Reg., e anche nell' Allegato 2, si specifica che nel caso di impianti già esistenti, il D.P.Reg. non si applica fintantoché non viene chiesta una variante sostanziale dello stesso. Qualora, poi, dovessero emergere criteri escludenti per impianti già esistenti, lo stesso potrà continuare ad operare, non avendo il documento carattere retroattivo, senza che si preveda la ricollocazione dell'impianto; ed in fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione potrà essere valutata la necessità di effettuare interventi di mitigazione ambientale e di introdurre opportuni presidi al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell' impianto con l'area da tutelare, la preoccupazione permane. Sulla base delle nostre esperienze, secondo noi, al fine di ridurre al minimo valutazioni disarmoniche da parte delle singole Provincie, garantire la dovuta certezza giuridica nonché la parità di trattamento dei diversi impianti di recupero, sarebbe opportuno indicare, fosse anche a titolo esemplificativo, quali possano essere gli interventi di mitigazione e gli opportuni presidi, questo anche al fine di mantenere un pari livello di concorrenzialità fra le diverse aziende presenti nel territorio.	Si rinvia alle considerazioni effettuate in risposta alle analoghe osservazioni della ditta Casini e della Assofermet.	Si
		Poiché al di là del C.d. "Livello Escludente", la Delibera declina anche le ulteriori due ipotesi di Livello di "Attenzione Limitante" e "Attenzione Cautelativa" si chiede di chiarire se gli Impianti già esistenti che fossero localizzati alle distanze indicate, ad esempio, nella Tabella 8 A (Distanza dai centri abitati) e 8 B (Distanza da case sparse), comportando Livelli di Attenzione Limitante o Attenzione Cautelativa, debbano presentare la medesima documentazione ivi elencata per i nuovi Impianti, ossia: -nell' ipotesi di Attenzione Cautelativa dovrebbero presentare alla Provincia un progetto che, tra l'altro, individui "opportuni interventi di mitigazione" degli impatti, in relazione alla tutela della popolazione"; -nell'ipotesi di Livello di Attenzione Limitante l'Impianto dovrà redigere "un' analisi puntuale atta ad escludere eventuali rischi di interferenza con le case sparse ed evidenziare gli interventi di mitigazione". Pare necessario una definitiva indicazione regionale in merito.  Si evidenzia che qualora gli Impianti già localizzati fossero, comunque, obbligati a presentare detta documentazione, in sede di richiesta di variazione sostanziale, non pare siano stati identificati puntualmente i documenti, le modalità di misurazione e valutazione, i progetti di intervento che un Impianto dovrebbe presentare per escludere i rischi di interferenza con le abitazioni e le azioni da porre in essere per la mitigazione degli impatti dell'Impianto. Oppure se dovrà essere l'Impianto che, senza alcuna precisa indicazione regionale in merito, dovrà farsi carico di comprovare documentalmente, tramite un'analisi puntuale, la propria non interferenza e/o apportare interventi di mitigazione degli impatti con la popolazione circostante. A nostro parere la certezza di diritto pare carente in merito; il fatto che il Decreto non declini i criteri atti a mitigare gli impatti con le abitazioni circostanti e i criteri per escludere i rischi di interferenza pone due ordini di problemi: da un lato l'incertezza circa i documenti da presentare, dall'altro la potenziale richiesta di documentazione differente in capo a ciascuna Provincia, evidenziando l'inevitabile arbitrarietà, conseguenza della mancata definizione dei criteri citati e dei relativi documenti.	Si rinvia alle considerazioni effettuate in risposta alle analoghe osservazioni della ditta Casini e della ditta Rott-Ferr.	Si
<b>Boz Renato</b>				
X		Riguardo il Piano in oggetto mi permetto di far presente la necessità che lo stesso identifichi preventivamente ed univocamente, nell'ottica di uniformità normativa regionale, quali siano:	Si rinvia alle considerazioni effettuate in risposta alle analoghe osservazioni della ditta Casini, della Assofermet e dell'ARPA.	Parziale

	<p>-gli "adeguati interventi di mitigazione" e gli "opportuni presidi" che gli impianti esistenti dovranno attuare nel rispetto delle aree da tutelare per adeguarsi alla nuova normativa -rif. distanza da "centro abitato" e da "case sparse" -nel caso di rinnovo dell'autorizzazione o richiesta di variante sostanziale;</p> <p>-la documentazione, le procedure e le attività necessarie al superamento dei livelli di attenzione, sia limitante (AL) che cautelativa (AC), nelle varie casistiche.</p> <p>A tal fine ritengo debbano essere tenuti in considerazione la tipologia e natura dei rifiuti, delle quantità e delle attività di recupero/smaltimento oggetto dei provvedimenti autorizzativi esistenti e futuri e tenuto conto della specificità ed unicità con cui ogni impresa personalizza la propria attività.</p>		
--	--	--	--

